



LINEA GUIDA

L'Autorizzazione Integrata Ambientale

Approfondimenti sui contenuti della documentazione tecnica allegata alle istanze

 Focus sui controlli ambientali



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA PER STAMPA FRONTE RETRO

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	7
REDAZIONE DEL DOCUMENTO	8
INTRODUZIONE	9
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: IMPORTANTE STRUMENTO PER LA SOSTENIBILITÀ DEI PROCESSI PRODUTTIVI...	9
PREMESSA	11
PANORAMICA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	11
COS'È L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.....	11
AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE DALL'AIA.....	12
ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.....	12
IL GESTORE – IL DELEGATO AMBIENTALE.....	13
DURATA DELL'AIA E RIESAME	13
ISTANZE DI MODIFICA DELL'AIA.....	13
L'AUTORITÀ COMPETENTE	14
COORDINAMENTO NAZIONALE	14
CIRCOLARI ESPLICATIVE	14
ONERI ISTRUTTORI E ONERI PER I CONTROLLI.....	15
LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI	15
ISTANZE DI MODIFICA: IL CONFRONTO CON LE BAT	16
IL RACCORDO CON LE ALTRE PROCEDURE	16
LE PROCEDURE DI VIA/VA	16
RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VIA/VA.....	16
COORDINAMENTO TRA LE PROCEDURE DI AIA E DI VIA/VA	17
GLI ADEMPIMENTI PER I GESTORI DEGLI STABILIMENTI SOGGETTI ALLA “SEVESO III”	18
ISTANZE DI MODIFICA PER LE AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE.....	18
COORDINAMENTO TRA PROCEDURE DI AIA E PREVENZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI.....	19
💡 <i>FOCUS SUI CONTROLLI SULLE AZIENDE RIR</i>	19
LE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	20
DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEGLI IMPIANTI	20
ISTANZE DI MODIFICA DEGLI IMPIANTI.....	21
💡 <i>FOCUS SUI CONTROLLI</i>	22
INDIVIDUAZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA	22
ISTANZE DI MODIFICA DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA.....	22
💡 <i>FOCUS SUI CONTROLLI</i>	23
MATERIE PRIME/PRODOTTI	23

PLANIMETRIA DELLE AREE DI STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME	24
ISTANZE DI MODIFICA DELLE MATERIE PRIME.....	24
💡 <i>FOCUS SUI CONTROLLI</i>	24
APPROFONDIMENTO: I REGOLAMENTI EUROPEI SU SOSTANZE CHIMICHE E MISCELE	24
REGOLAMENTO REACH	24
ENTI COMPETENTI.....	25
REGOLAMENTO CLP	26
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....	26
MONITORAGGIO DEI CONSUMI IDRICI.....	26
ISTANZE DI MODIFICA DEI CONSUMI IDRICI	26
💡 <i>FOCUS SUI CONTROLLI</i>	27
SCARICHI.....	27
PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI SCARICHI.....	28
MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI IDRICI.....	28
PLANIMETRIA DEGLI SCARICHI	29
ISTANZE DI MODIFICA DEGLI SCARICHI.....	29
💡 <i>FOCUS SUI CONTROLLI</i>	29
ACQUE METEORICHE	30
MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI DI ACQUE METEORICHE.....	31
PLANIMETRIA DELLA RETE DI CONVOGLIAMENTO DELE ACQUE METEORICHE.....	31
ISTANZE DI MODIFICA: LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO.....	31
💡 <i>FOCUS SUI CONTROLLI</i>	31
EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	32
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (QRE)	34
MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	36
APPROFONDIMENTO: IL MIMINO TECNICO	37
PLANIMETRIA DEI PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA	37
INSTALLAZIONI CON SME	37
💡 <i>FOCUS SUI CONTROLLI</i>	38
ISTANZE DI MODIFICA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA	39
💡 <i>FOCUS SUI CONTROLLI</i>	39
RIFIUTI	40
PROSPETTO STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI	41
PROSPETTO DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI	41
PLANIMETRIE DEI RIFIUTI	41
MONITORAGGIO DEI RIFIUTI	42
ISTANZE DI MODIFICA RIGUARDANTI I RIFIUTI	42

💡 FOCUS SUI CONTROLLI	42
APPROFONDIMENTO: LA DISMISSIONE DEI SERBATOI INTERRATI	43
Dismissione con rimozione.....	43
Comunicazioni.....	43
DOCUMENTAZIONE PER LE DISCARICHE	44
💡 FOCUS SUI CONTROLLI	44
LA DOCUMENTAZIONE PER GLI ALLEVAMENTI INTENSIVI	45
IL PIANO DI MONITORAGGIO DEGLI ALLEVAMENTI	46
ISTANZE DI MODIFICA PER GLI ALLEVAMENTI INTENSIVI.....	46
SOTTOPRODOTTI	47
MATERIALI CHE HANNO CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO	47
STATO DEL SITO E RELAZIONE DI RIFERIMENTO	47
CARATTERIZZAZIONE DEL SUOLO INSATURO – VALUTAZIONE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE	50
MONITORAGGIO DEL SUOLO INSATURO.....	50
CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE – VALUTAZIONE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE	50
MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE	50
ISTANZE DI MODIFICA E INDAGINI SUL SITO	51
💡 FOCUS SUI CONTROLLI	51
APPROFONDIMENTO: IL RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	51
Quantitativi inferiori ai 6000 m ³	51
Quantitativi superiori ai 6000 m ³	52
IMPATTO ACUSTICO	53
MONITORAGGIO DELL'IMPATTO ACUSTICO.....	53
PLANIMETRIA DEI PUNTI DI MISURA DELL'IMPATTO ACUSTICO	53
ISTANZE DI MODIFICA: IL RUMORE	54
💡 FOCUS SUI CONTROLLI	54
IL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)	54
IL REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI	55
💡 FOCUS SUI CONTROLLI	56
CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO	56
I CONTROLLI PROGRAMMATI nell'AIA	57
💡 FOCUS SUI CONTROLLI	58
ABBREVIAZIONI	59
ALLEGATO 1. INDICAZIONI SU CAMPIONABILITÀ ED ACCESSO IN SICUREZZA DEI PUNTI DI EMISSIONE	60
INDICAZIONI GENERALI INERENTI L'ACCESSIBILITÀ DEI PUNTI DI PRELIEVO	60
CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI PRELIEVO.....	60

ALLEGATO 2. CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI FANGHI	62
ALLEGATO 3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI MALFUNZIONAMENTI DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO E DEPURAZIONE	63
ALLEGATO 4. COMUNICAZIONI IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ	64
ALLEGATO 5. PROSPETTI RIASSUNTIVI ADEMPIMENTI PMC	65

PRESENTAZIONE

Con la pubblicazione della Linea Guida “L’Autorizzazione Integrata Ambientale – Approfondimenti sui contenuti della documentazione tecnica allegata alle istanze”, l’Arta Abruzzo prosegue nel percorso di produzione e divulgazione di linee guida tecniche. E’ mia ferma convinzione che fornire criteri e indirizzi tecnici e progettuali sui contenuti della documentazione da allegare alle istanze di autorizzazioni ambientali contribuisca a realizzare impianti a minor impatto ambientale, applicando concretamente il concetto delle “migliori tecniche disponibili”.

Il documento sintetizza l’esperienza maturata per oltre un decennio dal personale tecnico dell’Arta che si è impegnato, a partire dal 2004, nelle istruttorie tecniche sulle istanze di Autorizzazione integrata ambientale a supporto dell’Autorità Competente regionale e nelle verifiche ispettive sul territorio. Vi si troveranno quindi puntuali indicazioni sulla tipologia e sui contenuti della documentazione a corredo delle domande di autorizzazione, indicazioni che possono evidentemente contribuire, a mio parere, al miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa e ad un suo generale snellimento: istanze complete consentono infatti alle amministrazioni di rilasciare i titoli abilitativi con rigore tecnico e procedimentale e, contemporaneamente, in tempi compatibili con le esigenze d’impresa.

Ulteriore valore aggiunto che merita di essere sottolineato riguardo i contenuti della Linea Guida è l’inserimento, in più punti del documento, di “Focus sui controlli”, cioè di spazi che contengono indicazioni sulle azioni di controllo espletate dall’Arta e informazioni sulle principali criticità che sono state riscontrate nella nostra esperienza; questa scelta è stata fatta in un’ottica di piena trasparenza di rapporti fra imprese e pubblica amministrazione, come richiesto dalle più recenti disposizioni normative.

Ringrazio il personale dell’Agenzia per l’impegno che ha profuso nel mettere a disposizione le proprie competenze con la consueta elevata professionalità.

Mario Amicone, Direttore Generale

REDAZIONE DEL DOCUMENTO

La redazione della Linea Guida è stata curata dall'Area Tecnica, sotto la responsabilità del Dirigente della Sezione Valutazioni Integrate Ambientali, Emergenze, Rischi di Incidenti Rilevanti e con il supporto del gruppo di lavoro multidisciplinare interdistrettuale composto da: Carlo Bellina Agostinone, Simonetta Campana, Roberto Civitareale, Fabrizio Cornacchia, Sergio Croce, Sara D'Alessio, Tiziana Del Borrello, Angela delli Paoli, Massimo Di Gennaro, Paolo D'Onofrio, Armando Lombardi, Tiziano Marcelli, Angela Miccoli, Katia Morrone, Sergio Palmeri, Fabrizio Righetti, Silvia Ronconi, Pierluigi Tribuiani, Antonella Troiani, Carlo Zamponi.

INTRODUZIONE

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: IMPORTANTE STRUMENTO PER LA SOSTENIBILITÀ DEI PROCESSI PRODUTTIVI

di Giovanni Damiani, Direttore Tecnico Arta

La crescita economica verificatasi nel nostro Paese a partire dal dopoguerra e in particolare dagli anni '60, ha portato sicuramente un notevole benessere ma anche a nuovi e severi problemi ecologici: piogge acide, erosione dello strato protettivo dell'Ozono stratosferico, sversamento di sostanze xeno-biotiche persistenti nell'ambiente, eutrofizzazione delle acque interne e di litorali marino-costieri, disseminazione di rifiuti non degradabili. Tra questi, persino le materie plastiche si sono rilevate nel tempo un severo problema ambientale, soprattutto per gli oceani ove vengono rinvenute, abbondanti, sottoforma di particelle delle dimensioni di pochi micron, in grado di essere assorbite all'interno delle catene alimentari.

In un periodo di espansione economica, la produzione è stata storicamente attenta solo agli aspetti del profitto aziendale.

Le prime risposte del legislatore consistettero nel porre limiti massimi ammissibili alle concentrazioni di inquinanti nelle emissioni, senza tenere conto né dell'inquinamento globalmente emesso in termini di massa né delle ricadute ambientali al di fuori degli stabilimenti.

L'esperienza, tuttavia, ha mostrato come tali provvedimenti, da soli, non sono stati in grado di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente e pertanto, soprattutto sotto l'impulso degli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione Europea e ai trattati internazionali, si è registrata un'importante evoluzione della normativa verso la sostenibilità.

Dall'attenzione al punto di emissione (*at the end of the pipe*) la disciplina è andata, da una parte a risalire all'interno dello stabilimento curando la qualità dei cicli produttivi e dall'altra, a scendere, a valutare i riflessi delle emissioni nell'ambiente in cui questi sono inseriti.

In questo processo evolutivo l'AIA è uno strumento finalizzato alla sostenibilità, assieme ad altri quali la VIA, la VAS, gli accordi volontari sulla qualità del modo di produrre e dei servizi (EMAS), dei prodotti (ECOLABEL), l'Agenda 21, le Direttive SEVESO, la Direttiva Quadro sulle Acque, il programma REACH.

L'obiettivo ambientale è quello di pervenire ad impianti con i livelli ragionevolmente più bassi possibile di impatto ambientale, quindi intrinsecamente più sicuri e più efficienti nell'uso della materia e dell'energia e autorizzati secondo le peculiarità del luogo in cui si trovano.

L'AIA è l'applicazione operativa del "principio di correzione alla fonte", adottato dall'Unione Europea, secondo il quale intervenire all'interno del ciclo produttivo, piuttosto che nel punto di emissione, garantisce maggiori successi per i più alti livelli di protezione dell'ambiente.

L'AIA è ispirata altresì al "principio di integrazione" delle questioni ambientali, sia nella redazione e disamina del progetto sia in fase di controllo.

Dal momento che le spese dei controlli sono a carico dell'azienda produttiva, entra in gioco anche il principio "chi inquina paga"; attraverso gli auto-controlli si responsabilizza il mondo della produzione verso il monitoraggio costante delle proprie emissioni.

Inoltre, in linea con la Convenzione di Aarhus, per facilitare e promuovere l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico, tutta la documentazione afferente all'autorizzazione integrata, fornita dai gestori, è resa disponibile tramite pubblicazione sui siti web istituzionali, così come per gli esiti dei controlli.

Altra importante caratteristica è l'obbligo dell'adozione delle migliori tecniche disponibili a costi sostenibili (BAT), graduate anche in relazione alle caratteristiche del sito in cui è ubicato l'insediamento: ciò produce non solo l'inserimento dell'attività produttiva con la migliore protezione dell'ambiente e

della salute ma promuove anche la ricerca applicata per un costante progresso tecnologico verso la sostenibilità.

L'evoluzione normativa sin qui accennata nasce dalla presa d'atto della crisi ambientale, che ormai ha assunto per molti aspetti caratteristiche globali, e dall'intento dei Paesi dell'Unione Europea e dell'ONU di perseguire uno sviluppo sostenibile definito come *"il tipo di sviluppo in grado di soddisfare le esigenze delle popolazioni attuali senza compromettere quelle delle generazioni future"*.

L'intuizione dell'importanza dell'agire sui cicli produttivi non è comunque nuova ma praticata solo in ritardo. Vale la pena ricordare, in merito, che a seguito dei gravissimi episodi di inquinamento atmosferico che hanno colpito svariate città europee a partire dall'inverno 1952 – 1953 quando a Londra dal 3 dicembre al 10 gennaio si registrarono 270 decessi al giorno e complessivamente 12.000 vittime dirette o indirette per il *"great smog"* (nebbie tossiche contenenti le anidridi dello zolfo, idrocarburi policiclici e particolato derivanti dalla combustione del carbone) e nel 1964 si ebbero vittime a Rotterdam, Amburgo e anche nel Nord del nostro Paese, nella normativa italiana fu emanata la Legge 13/08/1966 n. 615 che al capo V, *"industrie"*, prevedeva che *"tutti gli stabilimenti industriali devono, in esecuzione della presente Legge, possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso tecnico consente, le emissioni di fumi, o gas o polveri o esalazioni che possono contribuire all'inquinamento atmosferico"*. La Legge istituiva una Commissione di Controllo con il potere di richiedere adeguamenti tecnologici in assenza dei quali poteva essere disposta una sanzione e la chiusura dello stabilimento ad opera del Prefetto.

La Legge ebbe purtroppo scarsa o nulla applicazione.

L'AIA supera le possibili resistenze da parte dei settori produttivi non solo per la sua obbligatorietà per le categorie codificate nella Legge, ma anche perché introduce, come compensazione e incentivazione, la semplificazione e la codifica tecnica dell'iter autorizzatorio con il rilascio di un provvedimento unico per tutti gli aspetti che un tempo richiedevano autorizzazioni separate.

L'applicazione attenta di questo strumento, integrato assieme agli altri adottati per la sostenibilità, costituisce in definitiva uno dei più importanti traguardi per il progresso sociale, economico ed ambientale.

PREMESSA

L'Arta Abruzzo ha maturato un'esperienza più che decennale nello svolgimento delle istruttorie tecniche a supporto della Regione Abruzzo nei procedimenti di rilascio e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

La successiva azione di controllo svolta sulle attività produttive titolari delle AIA, anche questa espletata dall'Arta, ha consentito una rivisitazione critica dei contenuti tecnici degli atti autorizzativi rilasciati.

Scopo della presente Linea Guida è di fornire uno strumento pratico e dinamico che sia utile riferimento per chi rediga la documentazione per le istanze di cui al Titolo III bis, parte Seconda, del D.Lgs. 152/06. In ogni paragrafo sono stati inoltre inseriti alcuni approfondimenti sulle azioni di controllo espletate dall'Arta nel corso delle verifiche ispettive e le più frequenti problematiche riscontrate.

E' evidente che se la documentazione tecnica allegata alle istanze è elaborata in modo completo ed esaustivo, si pongono le basi per la semplificazione amministrativa, la riduzione delle tempi procedurali e la predisposizione di atti autorizzativi chiari che renderanno più semplice al Gestore l'adempimento alle prescrizioni.

Questo non esimerà gli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi dall'effettuare tutti gli approfondimenti ritenuti necessari in sede di istruttoria tecnica, in quanto ogni installazione è caratterizzata da specificità legate al contesto ambientale e determinate dalle peculiarità dell'attività produttiva.

Gli approfondimenti sulle azioni di controllo sono stati pensati ed elaborati nell'ottica della trasparenza per le imprese e sono finalizzati a rendere più agevole ed efficace la successiva attività ispettiva dell'Agenzia.

Il personale tecnico dell'Agenzia, sia dell'Area Tecnica che dei Distretti territoriali, è a disposizione per fornire chiarimenti in fase di stesura della documentazione.

La modulistica di riferimento per la presentazione delle istanze è scaricabile dal sito della Regione Abruzzo all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/ippc/.

PANORAMICA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COS'È L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 5 lettera o-bis del D.Lgs. 152/06) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione che rientra nell'ambito di competenza del Titolo III bis, Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.

La Parte Seconda, Titolo III bis del D.Lgs. 152/06 disciplina le procedure per l'AIA, in attuazione della Direttiva 2010/75/UE del 24/11/2010, cosiddetta "IED" (Industrial Emissions Directive)", che sostituisce la precedente Direttiva 96/61/CE "IPPC" (Industrial Prevention Pollution and Control) e tutte le successive modifiche ed integrazioni.

Un'installazione è definita come "unità tecnica permanente in cui sono svolte attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale". L'AIA può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate nel medesimo sito e gestite dal medesimo Gestore.

Un'importante novità, introdotta nel 2014 dal D.Lgs. N. 46, è che un'attività accessoria che sia tecnicamente connessa all'attività soggetta ad AIA, pur se gestita da diverso Gestore, è da considerarsi parte integrante dell'installazione (art. 5 c. o bis del D.Lgs. 152/06).

L'Autorizzazione Integrata Ambientale contiene tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui all'art. 6 c. 16 del D.Lgs. 152/06.

I principali contenuti dell'AIA, come indicato all'art. 29 sexies del D.Lgs. 152/06, sono elencati di seguito.

- I quadri riassuntivi delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, nei quali sono indicati i Valori limite di emissione per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione, fissati facendo riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, come indicato nei paragrafi seguenti, nonché i valori limite di emissione ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
- Le opportune disposizioni per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, per la gestione dei rifiuti prodotti, per la riduzione dell'impatto acustico, per la manutenzione e la verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, per il monitoraggio periodico del suolo e delle acque sotterranee.
- Nel caso lo preveda uno strumento di programmazione o pianificazione ambientale, l'AIA può contenere misure supplementari particolari più rigorose di quelle ottenibili con l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili.
- Il Piano di Monitoraggio e Controllo che contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, specifica metodologia e frequenza di misurazione, condizioni per valutare la conformità, l'obbligo di comunicare i dati necessari per verificare la conformità all'autorizzazione.
- Il Piano dei Controlli programmati ai sensi dell'art. 29 decies c. 3 del D.Lgs. 152/06, a cui l'installazione sarà sottoposta.
- Le misure concernenti le condizioni diverse dal normale esercizio.
- Se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione e lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, il Gestore deve elaborare la relazione di riferimento con i contenuti stabiliti dal DM 272/2014, che è validata dall'Autorità Competente.
- Anche per le installazioni che non hanno l'obbligo di redigere la relazione di riferimento, l'AIA prescrive gli interventi da attuare al momento della cessazione dell'attività (lettera e art. 29 quinquies D.Lgs. 152/06).
- Le opportune garanzie finanziarie.

AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE DALL'AIA

L'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce i seguenti titoli autorizzativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I Parte Quinta D.Lgs. 152/06);
- Autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV Parte Terza D.Lgs. 152/06);
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del D.Lgs. 152/06) e comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D.Lgs. 209/99 art. 7);
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura (D.Lgs. 99/92).

ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale possono essere di competenza statale oppure regionale. Come stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. 152/06, sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e le loro modifiche sostanziali. Sono sottoposti ad AIA di competenza regionale i progetti di cui all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e loro modifiche sostanziali.

A titolo illustrativo, si riporta un elenco delle tipologie di attività soggette ad AIA, rimandando ai citati allegati per i dettagli e la precisa indicazione delle soglie al di sopra delle quali scattano gli adempimenti. Sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale: grandi impianti di combustione, raffinerie, piattaforme off-shore, attività di produzione e trasformazione di metalli, industrie che effettuano lavorazioni di metalli o trattamenti superficiali di metalli mediante processi elettrolitici e chimici,

cementifici, industrie chimiche, vetrerie, industrie di produzione di prodotti ceramici, impianti che effettuano smaltimento e recupero di rifiuti, cartiere, industrie che effettuano pretrattamento o tintura di tessuti, concerie, macelli, industria alimentare, mangimifici, allevamenti intensivi di pollame e suini, industrie che utilizzano solventi, depuratori dedicati ad acque reflue industriali, ed altre ancora.

Con l'emanazione del D.Lgs. 46/14 l'elenco delle attività soggette ad AIA è stato modificato ed ampliato; per quanto attiene alle attività di gestione dei rifiuti, sono stati eliminati i riferimenti alle codifiche delle operazioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, specificando invece in dettaglio i trattamenti e i processi a cui devono essere sottoposti i rifiuti affinché le installazioni siano assoggettate all'AIA.

IL GESTORE – IL DELEGATO AMBIENTALE

L'art. 5 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che il gestore è *“qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi”*.

Qualora il Gestore, che è titolare dell'AIA, abbia delegato le funzioni in campo ambientale dell'impianto ad un altro soggetto, in sede di ispezione ambientale è necessario che Arta acquisisca copia di tale delega. Si ricorda che la delega di funzioni è, alla luce della giurisprudenza, una pratica ammissibile in presenza di determinate condizioni (dimensioni dell'azienda, contenuti della delega, autonomia ed effettivi poteri del delegato, ecc), al cui verificarsi è subordinata l'efficacia liberatoria della stessa in ambito penale.

DURATA DELL'AIA E RIESAME

Con il D.Lgs. 46/14, la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata modificata, come specificato dall'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06.

Il “rinnovo periodico” è stato sostituito dal “riesame” dell'AIA, che è disposto dall'Autorità Competente:

- Entro 4 anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- Quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame.

Il riesame è inoltre disposto anche nei seguenti casi:

- Se l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione o se le prescrizioni non garantiscono il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli strumenti di pianificazione ambientale;
- Le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, consentendo notevole riduzione di emissioni;
- Se la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- Qualora le modifiche normative comunitarie, nazionali o regionali lo richiedano;
- Se le condizioni di autorizzazione devono essere aggiornate per garantire che le emissioni corrispondano ai livelli di emissione associati alle BAT.

ISTANZE DI MODIFICA DELL'AIA

Le modalità di presentazione delle istanze di modifica sono normate dall'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, che distingue le varianti in sostanziali e non.

La definizione di modifica sostanziale è riportata nell'art. 5 c. 1 lettera I bis del D.Lgs. 152/06. Ferma restando tale definizione, la Regione Abruzzo ha inoltre emanato la DGR 917/11 nella quale sono indicati alcuni criteri per discriminare le modifiche sostanziali, con riferimento sia all'incremento della capacità produttive sia all'incremento dei flussi di massa autorizzati in emissione.

Le modifiche devono essere tutte oggetto di comunicazione all'Autorità competente; se le modifiche sono ritenute sostanziali, occorre che il Gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione. Nei casi in cui le modifiche sono ritenute non sostanziali dall'Autorità Competente, il Gestore potrà, ai sensi dell'art. 29 nonies c. 1 D.Lgs. 152/06, procedere alla realizzazione delle modifiche decorsi 60 giorni dalla comunicazione.

L'AUTORITÀ COMPETENTE

In sede statale, l'autorità competente per il rilascio del provvedimento di AIA è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Regione Abruzzo con DGR n. 469 del 24.06.2015 ha recentemente modificato l'Autorità Competente per le Autorizzazioni Integrate Ambientali regionali, che è individuata nel Dipartimento Regionale "*Opere Pubbliche, Governo del territorio, Politiche Ambientali*".

Sul sito della Regione Abruzzo è possibile scaricare la modulistica per le istanze di AIA e prendere visione delle Autorizzazioni rilasciate sul territorio regionale (www.regione.abruzzo.it/ippc/), nonché scaricare le normative nazionali e regionali di riferimento.

COORDINAMENTO NAZIONALE

Il D.Lgs. 46/14 ha istituito un tavolo permanente, chiamato Coordinamento, costituito da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, di ogni regione e provincia autonoma, dell'ISPRA e delle Agenzie Regionali, su indicazione delle rispettive regioni.

Il Coordinamento assicura l'elaborazione di indirizzi e linee guida su aspetti di comune interesse, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata ed omogenea delle nuove norme.

Sono state ad oggi emanate due circolari esplicative, la DVA 22295 del 27/10/2014 e la DVA 12422 del 17/6/2015.

CIRCOLARI ESPLICATIVE

La prima circolare, DVA 22295 del 27/10/2014, fornisce chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- Procedimenti a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 46/14;
- Definizioni di *sito, attività connessa, pollame*;
- Come devono essere determinate le soglie per l'attività 6.4b;
- Come considerare i frantumatori di rifiuti metallici per l'attività 5.3;
- L'ambito di azione dei controlli programmati;
- Condizioni che possono determinare la sospensione dell'AIA;
- Chiarimenti sugli obblighi di pubblicazione;
- Chiarimenti in merito all'applicazione dei BREF.

La seconda circolare esplicative DVA 12422 del 17/6/2015, fornisce interpretazioni e approfondimenti su:

- Autorizzazione delle attività non soggette ad AIA connesse e poste sul medesimo sito di installazioni titolari di AIA;
- Attività 6.11: BAT applicabili – depuratori acque reflue urbane con fognature miste;
- Soglie produttive delle industrie alimentari;
- Chiarimenti sulle attività di autodemolizione;
- Approfondimenti sulle industrie chimiche;
- Trattamento di scorie e ceneri;
- Procedimenti per le attività che non dispongono ancora di BREF;

- Chiarimenti sugli adempimenti per i cementifici;
- Estensione dell'applicabilità dell'AIA anche ai soli trattamenti fisici di rifiuti;
- Indirizzi per la presentazione della relazione di riferimento.

Si rimanda alle circolari per gli specifici approfondimenti, invitando a visionare periodicamente il sito dedicato del Ministero dell'Ambiente, <http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx>, al fine di verificare eventuali nuovi chiarimenti/circolari emanate dal Ministero. All'indirizzo <http://aia.minambiente.it/Faq.aspx> è inoltre possibile consultare le risposte del Ministero a richieste di chiarimenti.

ONERI ISTRUTTORI E ONERI PER I CONTROLLI

Il titolo V della parte II del D.Lgs. 152/06 stabilisce che i costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo sulle attività soggette ad AIA devono essere coperti mediante tariffe da applicare ai proponenti. Il DM 24/4/08, attualmente in fase avanza di revisione, ha stabilito gli oneri istruttori e gli oneri per i controlli.

La Regione Abruzzo ha fatto proprie le tariffe indicate dal citato Decreto con la DGR 1154/08, successivamente integrata dalla DGR 308/09 con cui stabilisce, per quanto attiene agli oneri per i controlli, che, i gestori devono fare riferimento al tariffario Artà, che è possibile visionare o scaricare all'indirizzo <http://www.artaabruzzo.it/tariffario.php> per le voci mancanti nel DM 24/4/08.

Nello specifico, il tariffario Artà in vigore dall'1/1/2015 riporta in allegato 2 all'integrazione approvata con DGR 269/13 alcuni specifici riferimenti da utilizzarsi per i controlli espletati sulle aziende titolari di Autorizzazioni Integrate Ambientali.

Si ricorda che, ai sensi del DM 24/4/2008, gli oneri per i controlli previsti e programmati nell'anno in corso devono essere versati dal gestore entro il 30 gennaio.

LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Una delle principali novità introdotte dalla normativa IPPC è costituita dai documenti che definiscono le Migliori Tecniche Disponibili. In fase istruttoria, si è rilevata fino ad oggi una generale sottovalutazione dell'importanza di tali documenti nonché una resistenza da parte dei Gestori a confrontare la propria attività con le BAT.

Sono definite Migliori Tecniche Disponibili (BAT) le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale.

Le BAT sono contenute nei Documenti di Riferimento ("BREF, Best Available Techniques Reference Documents") pubblicate su <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu>, periodicamente aggiornate nei modi stabiliti dalla Direttiva IED 2010/75/UE.

Le conclusioni sulle BAT, chiamate "BAT Conclusions", pubblicate sul medesimo sito, contengono i livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL, Livelli di Emissione associati alle Migliori Tecniche Disponibili).

L'autorità competente è tenuta a fissare valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni normali, le emissioni non superino i BAT-AEL, fatte salve eventuali deroghe concesse ai sensi dell'art. 29 sexies c. 9 ter del D.Lgs. 152/06.

Entro quattro anni dalla pubblicazione delle “BAT Conclutions”, l’Autorità Competente verifica che tutte le condizioni di autorizzazione siano riesaminate e, se necessario, aggiornate affinché l’installazione sia conforme alle “BAT Conclutions” (art. 29 sexies D.Lgs. 152/06).

Ciascuna attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 avrà, a regime, il proprio specifico BREF e, di conseguenza, le proprie “BAT Conclutions”.

In fase di istanza di AIA, l’azienda deve confrontare puntualmente la propria posizione rispetto alle BAT di settore. L’eventuale mancata o parziale applicazione delle BAT deve essere dettagliatamente motivata, proponendo contestualmente modalità e termini di adeguamento.

Qualora già emanate le “BAT Conclutions”, le stesse assumono carattere vincolante entro 4 anni dall’emanazione (salvo deroghe concesse nei modi previsti dall’art. 29 sexies c. 9 ter).

Alcuni BREF sono trasversali, applicabili cioè a diversi tipi di installazione. Sono i cosiddetti “Horizontal BREFs”:

- a) Stoccaggi (“Emissions from Storage”)
- b) Sistemi di trattamento di acque e gas (“Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector”)
- c) Efficienza energetica (“Energy Efficiency”)
- d) Sistemi di monitoraggio (“Monitoring of Emissions to Air and Water”)
- e) Aspetti economici ed effetti incrociati (“Economics and Cross Media Effect”).

Il Gestore deve pertanto confrontare la propria installazione anche con gli “Horizontal BREFs” applicabili.

ISTANZE DI MODIFICA: IL CONFRONTO CON LE BAT

E’ opportuno che il Gestore confronti la modifica con i BREF applicabili, evidenziando su quali matrici ambientali la modifica comporta presumibilmente una variazione rispetto a quanto autorizzato. E’ di tutta evidenza che i nuovi impianti dovranno essere progettati in modo conforme alle BAT.

IL RACCORDO CON LE ALTRE PROCEDURE

LE PROCEDURE DI VIA/VA

E’ frequente che nelle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale siano coinvolti progetti sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale.

Nei paragrafi seguenti sono indicati i riferimenti normativi per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per la Verifica di Assoggettabilità (VA) nonché le modalità di coordinamento tra le procedure di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione di impatto ambientale.

E’ doveroso precisare che, nel rispetto della normativa regionale (DGR 1208/2008 e DGR 738/2011), nella perdurante efficacia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/2005, per gli impianti, realizzati e posti in esercizio quando la valutazione di impatto ambientale non era necessaria, non deve essere attivata la procedura di VIA/VA in occasione del rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale o in presenza di modifiche ritenute non sostanziali dall’autorità competente dell’AIA.

RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VIA/VA

Il riferimento legislativo a livello nazionale è attualmente costituito dall’articolo e dagli allegati della Parte II del Decreto Legislativo 152/06.

Con il DM 30.03.2015, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 11.04.2015 ed entrato in vigore in data 26.04.2015, sono state emanate le “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale

dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.

In sede statale, l'Autorità Competente è il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il provvedimento di VIA è espresso di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria.

In Abruzzo, criteri ed indirizzi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale sono contenuti principalmente nella Deliberazione di Giunta Regionale 119/2002 così come successivamente integrata e modificata, in circolari interpretative nonché in linee guida specifiche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per alcune categorie progettuali.

L'autorità competente in materia di VIA e verifica di assoggettabilità è la Regione Abruzzo per il tramite dell'apposito Comitato di Coordinamento Regionale (CCR-VIA), di cui è membro anche il Direttore dell'Arta o un suo delegato (DGR 317/2010).

Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità (VA - Screening):

1. i progetti elencati nell'Allegato II alla parte II del D.Lgs. 152/06 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
2. le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
3. i progetti elencati nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 che non ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Oltre ai progetti inclusi a seguito di verifica di assoggettabilità, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA):

- a) I progetti di cui agli Allegati II e III alla parte II del D.Lgs. 152/06.
- b) I progetti di cui all'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, relativi a opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

I progetti di cui all'allegato II sono di competenza statale mentre quelli di cui agli allegati III e IV sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali.

COORDINAMENTO TRA LE PROCEDURE DI AIA E DI VIA/VA

Per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato, il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale; qualora si tratti di progetti sottoposti a screening, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della verifica, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.

Nella Regione Abruzzo l'Autorità Competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale: il provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale non fa luogo di quest' autorizzazione e nelle more della definizione della procedura di VIA/VA, il procedimento di AIA resta sospeso. Si può quindi determinare un non perfetto coordinamento delle due procedure causando l'allungamento delle tempistiche autorizzative.

In quanto segue, si riportano pertanto indicazioni di massima, desunte dall'esperienza, finalizzate allo snellimento delle procedure.

1. Il progetto soggetto ad AIA deve essere perfettamente corrispondente a quello sottoposto a VIA/VA:
 - a) Il mancato aggiornamento da parte del proponente della documentazione tecnica allegata all'istanza di AIA, attraverso l'indicazione delle modifiche introdotte nell'iter istruttorio della VA/VIA, può causare il rilascio di un'autorizzazione su un progetto differente e la ripetizione della procedura autorizzativa.
 - b) Modifiche progettuali (l'inserimento, ad esempio di uno o più punti di emissione a seguito della necessità di aspirazione di determinate aree o lavorazioni), avvenute nell'ambito dell'istruttoria

di AIA, dopo che quindi il progetto è stato valutato positivamente per la VIA/VA, possono richiedere un ulteriore passaggio valutativo da parte dell'Autorità Competente per la VIA/VA.

2. Le eventuali prescrizioni contenute nel giudizio di VIA/VA dovrebbero essere recepite nel provvedimento AIA; a tal fine è opportuno che il Gestore integri la documentazione di istanza di AIA con l'indicazione delle modalità tecniche e le tempistiche con cui intende ottemperare alle prescrizioni della VIA, compresi i monitoraggi previsti.

GLI ADEMPIMENTI PER I GESTORI DEGLI STABILIMENTI SOGGETTI ALLA "SEVESO III"

Il D.Lgs. 105/15, anche denominato "Seveso III", è entrato in vigore il 29 luglio 2015 ed ha integralmente sostituito sia il D.Lgs. 334/99 relativamente al "controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" che una serie di decreti attuativi di quest'ultimo emanati nel corso degli anni.

Le installazioni soggette all'ambito di applicazione del D.Lgs. 105/15, comunemente detti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, si distinguono in *stabilimenti di soglia inferiore* e *stabilimenti di soglia superiore*, sulla base dei quantitativi di sostanze pericolose in esse presenti in riferimento alle soglie di cui alla tabella in Allegato I, rispettivamente in misura pari o maggiore alla prima colonna ovvero alla seconda colonna.

In estrema sintesi, i Gestori di tutti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, siano essi di soglia inferiore o superiore, devono presentare la *notifica* nei tempi e modi indicati dall'art. 13, redatta in modo conforme all'allegato 5, predisporre ed attuare un *sistema di gestione della sicurezza* conforme all'allegato B e all'allegato 3 (art. 14), fornire le informazioni per consentire al Prefetto di redigere i *Piani di Emergenza Esterna* (art. 21).

Per gli stabilimenti di soglia superiore è previsto un ulteriore importante obbligo: la presentazione del *Rapporto di sicurezza*, secondo modi e tempi disciplinati nell'art. 15; il Rapporto deve contenere le informazioni di cui all'allegato.

Se un Gestore intende realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore, prima di iniziare a costruire gli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il *nulla osta di fattibilità* (art. 17) sulla base di un *Rapporto preliminare di sicurezza*, i cui criteri di redazione sono indicati nell'allegato C. Il permesso di costruire non può essere rilasciato in mancanza di tale nulla osta.

L'autorità competente a valutare i Rapporti di sicurezza e i Rapporti preliminari è il Comitato Tecnico Regionale, presieduto dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco e costituito da rappresentanti dello stesso Corpo Nazionale VV.F. e di altri Enti: Regione, Comuni (sulla base delle competenze territoriali), Agenzia ambientale, Direzione territoriale del Lavoro, Aziende sanitarie e altri, secondo le modalità di costituzione e rappresentanza indicate nell'art. 10.

Se un'installazione detiene sostanze pericolose al di sotto delle soglie di cui all'Allegato 1, nella modulistica per la richiesta di AIA è opportuno che il Gestore compili una tabella di confronto fra i quantitativi di sostanze pericolose detenute e le soglie per l'applicazione del Decreto Seveso III. Qualora le sostanze pericolose siano detenute sfuse o in colli, occorre che il Gestore relazioni sulle modalità tecniche e gestionali con cui si assicura che le soglie non vengono mai superate.

ISTANZE DI MODIFICA PER LE AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Le procedure da seguire in caso di modifica sono indicate nell'art. 18 del D.Lgs. 105/15: il Gestore è tenuto a confrontarsi con i criteri di cui all'Allegato D per valutare se la modifica possa costituire *aggravio del preesistente livello di rischio*.

Per le modifiche con aggravio di rischio, il Decreto Seveso III impone, tra le altre cose, che il Gestore comunichi la modifica all'Autorità Competente in materia di VIA, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista per tale valutazione.

COORDINAMENTO TRA PROCEDURE DI AIA E PREVENZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI

L'Autorità Competente dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tenuta *ad armonizzare le condizioni dell'AIA alle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidente rilevante derivanti dall'istruttoria sul Rapporto di Sicurezza*, ai sensi dell'art. 29 sexies c. 8 del D.Lgs. 105/15. Corrispondentemente, ai sensi dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs. 105/15, in fase di istruttoria sul Rapporto di Sicurezza, il Comitato Tecnico Regionale deve esprimere le proprie determinazioni, per gli stabilimenti in possesso di autorizzazioni ambientali, tenendo conto delle prescrizioni ambientali.

Le procedure di rilascio dell'AIA e di istruttoria sul Rapporto di Sicurezza, pertanto, sono svolte in modo indipendente l'una dall'altra, ma nella formulazione degli atti conclusivi le rispettive Autorità Competenti devono armonizzare le prescrizioni e condizioni.

Si invita il Gestore ad accertarsi che le Autorità Competenti delle rispettive procedure abbiano a disposizione la documentazione necessaria per la suddetta armonizzazione.

FOCUS SUI CONTROLLI SULLE AZIENDE RIR

Gli *stabilimenti di soglia superiore* sono sottoposti a visite ispettive (art. 27 D.Lgs. 105/15), pianificate a livello nazionale dal Ministero dell'interno, in collaborazione con l'ISPRA, e programmate e disposte dal CTR. Le ispezioni sono effettuate da Commissioni composte da ispettori del CNVVF, dell'Arta e dell'INAIL (ex ISPESL).

Per gli *stabilimenti di soglia inferiore*, le visite ispettive sono pianificate e disposte a livello regionale dalla Regione; le ispezioni sono eseguite da Commissioni incaricate dalla Regione, in modo analogo agli stabilimenti di soglia superiore.

Le ispezioni sono effettuate al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento. Nel corso delle ispezione si verifica:

- ⇒ che il Gestore abbia adottato misure adeguate per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- ⇒ che disponga dei mezzi sufficienti a limitarne le conseguenze;
- ⇒ che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;

Le ispezioni ordinarie si articolano nelle seguenti fasi:

- ⇒ comunicazione al Gestore dello stabilimento della data di effettuazione del primo sopralluogo (con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo) e contestuale trasmissione della lista di riscontro e degli altri moduli di acquisizione informazioni, che il gestore deve compilare e mettere a disposizione della Commissione in sede di sopralluogo per le pertinenti verifiche;
- ⇒ visite in sito con presa visione e acquisizione di documenti e raccolta di evidenze, mediante osservazione di attività e condizioni ed interviste agli operatori dell'azienda e delle ditte terze operanti nello stabilimento;
- ⇒ valutazione degli esiti della verifica, illustrazione degli esiti al gestore e redazione della relazione finale trasmessa al CTR. Le conclusioni dell'ispezione e le relative misure da attuare sono comunicate al gestore, ai sensi dell'art. 27 comma 8 del D.Lgs 105/2015, entro 4 mesi dalla conclusione dell'ispezione; il CTR si accerta che il gestore adotti dette misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel crono programma;
- ⇒ se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità al D.Lgs.105/2015, ai sensi del art.27, comma 9, entro sei mesi è effettuata un'ispezione supplementare;
- ⇒ la relazione finale viene inviata dal CTR al Ministero dell'ambiente ed al comune.

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal CTR per gli stabilimenti di soglia superiore e dalla Regione per gli altri, con oneri a carico dei gestori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e quasi-incidenti, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D.Lgs.105/2015.

Sia per gli stabilimenti di soglia inferiore sia per quelli di soglia superiore, è opportuno che il Gestore comunichi alla Regione la data di conclusione dell'ultima ispezione subita ai sensi del D.Lgs. 105/15 (o del D.Lgs. 334/99), per facilitare il coordinamento fra le ispezioni come indicato dall'art. 27 c. 10 del D.Lgs. 105/15.

LE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 46/2014, che ha ampliato la durata dell'Autorizzazione Ambientale Integrata, prevedendo un riesame complessivo ogni 10 anni, sono state modificate anche le estensioni legate al possesso di certificazione ambientale ai sensi della Norma UNI EN ISO 14001 o di Registrazione EMAS ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 da parte dell'Organizzazione richiedente.

Tali certificazioni ambientali consentono la dilazione temporale del riesame complessivo a 12 anni per chi è certificato ISO 14001 e a 16 anni per chi è Registrato EMAS (art. 29 octies, commi 9 e 8 – D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Inoltre, la Registrazione EMAS costituisce un criterio di valutazione, da parte della Regione, per la determinazione del periodo massimo che potrà intercorrere tra due visite in loco. In tal senso, la frequenza dei controlli in loco sarà inferiore se il richiedente sarà iscritto al registro previsto dal Registro CE 1221/2009 (art. 29 decies, comma 11ter – D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Vantaggi interessano anche gli aspetti legati alle emissioni sonore prodotte dalle imprese. Nel caso vi sia la incompatibilità tra le emissioni sonore generate e i limiti stabiliti dal piano comunale, il termine temporale per la presentazione ai Comuni del piano di risanamento acustico, previsto in 6 mesi dalla data di approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, è esteso a 12 mesi per quelle imprese che hanno in corso la procedura di registrazione ad EMAS (art. 8 – L.R. 23/2007).

Ulteriori vantaggi, questa volta di natura economica e legati alla riduzione delle fidejussioni finanziarie da prestare a garanzia degli obblighi di riportare il sito allo stato constatato con la *“relazione di riferimento”*, saranno quantificabili una volta approvato il decreto contenente i criteri per la determinazione di tali importi. Possibilità di risparmio sono già disponibili per chi effettua le attività di gestione rifiuti che prevedono il versamento di garanzie finanziarie (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, intermediazione e commercio senza detenzione). Infatti, come previsto dall'art. 212 comma 10 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le garanzie finanziarie in favore dello Stato, legate alle specifiche attività oggetto dell'iscrizione all'Albo, sono ridotte del 40% in presenza di certificazione ISO 14001 e del 50% in caso di Registrazione EMAS.

Analogamente, per le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto, le idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g), sono ridotte del 50% in presenza di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 (art. 212, comma 11 – D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).


Ulteriori vantaggi per le società che gestiscono rifiuti si hanno a livello amministrativo. Infatti, nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che sono registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 o certificati ISO 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 209, comma 1 – D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Ulteriori informazioni sull'EMAS e sulla procedura di registrazione sono disponibili sul sito web dell'ISPRA all'indirizzo <http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas>.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEGLI IMPIANTI

Il cuore dell'istanza di AIA è la descrizione del processo produttivo e degli impianti presenti opportunamente corredato dalla puntuale individuazione degli impatti generati.

Occorre che il Gestore produca uno schema a blocchi quantificato di ciascuna fase del processo produttivo, nel quale indicare le materie prime utilizzate, i prodotti ottenuti, le eventuali emissioni generate ed i sistemi di contenimento delle stesse. Occorre compilare uno schema a blocchi secondo il format seguente:



Anche gli impianti di trattamento dei rifiuti devono compilare, per ogni sezione impiantistica, lo schema a blocchi sopra indicato, che deve essere compilato in tutte le sue parti, per quanto possibile.

Occorre indicare i dati quantitativi in ingresso ed in uscita di materie prime, intermedi, ausiliari, combustibili, acqua, aria, prodotti, sottoprodotti, rifiuti, consumi energetici, possibilmente differenziandoli fra dati nominali e dati riferiti all'anno di riferimento. E' opportuno che il proponente specifichi, per ciascun impianto, se funziona a ciclo continuo ovvero, se è discontinuo, i periodi di funzionamento. Indicare altresì i tempi necessari per l'avvio e per l'arresto dell'impianto.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale autorizza l'esercizio delle installazioni in cui sono svolte una o più attività di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e qualsiasi attività accessoria che sia tecnicamente connessa e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. Pertanto occorre che il Gestore descriva tutte le attività svolte sul sito e le relative eventuali connessioni tecniche, al fine di consentire all'Autorità Competente di individuare le attività comprese nell'AIA.

Si ricorda che i Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano nella normali condizioni di normale funzionamento dell'impianto. Pertanto è indispensabile definire correttamente nell'autorizzazione quando l'impianto è in funzionamento normale, al di sopra del minimo tecnico, descrivendo compiutamente i cosiddetti transitori: avvio, arresto, funzionamento al di sotto del minimo tecnico e i possibili guasti.

ISTANZE DI MODIFICA DEGLI IMPIANTI

In caso di modifiche al processo produttivo e/o agli impianti, è opportuno che solo gli impianti e processi interessati dalle modifiche siano oggetto di un'accurata descrizione. Il Gestore avrà cura di evidenziare in dettaglio l'impatto che le modifiche apporteranno sulle matrici ambientali. Nel caso di installazione di nuovi sistemi di abbattimento o trattamento, se ne alleggeranno le schede tecniche e si indicherà l'efficienza attesa nonché il confronto con le BAT di settore.



FOCUS SUI CONTROLLI

Alcuni degli aspetti oggetto di verifica durante il controllo:

- ⇒ In fase di controllo si confrontano puntualmente il processo produttivo e gli impianti con quanto riportato nella documentazione tecnica agli atti e nell'autorizzazione, per verificarne la piena corrispondenza. Si effettua inoltre il confronto con quanto indicato dalle BAT.
- ⇒ Si verifica puntualmente che tutte le modifiche effettuate siano state oggetto di comunicazione nel rispetto della norma.

Quali sono le principali criticità riscontrate

Talvolta si riscontrano sezioni di impianto che non erano descritte nella documentazione istruttoria oppure una non perfetta corrispondenza fra assetto impiantistico e realtà industriale, anche a seguito della realizzazione di modifiche che non erano state oggetto di preventiva comunicazione.

INDIVIDUAZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA

...per capacità produttiva si deve intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto.....

In alcune autorizzazioni si è riscontrata la completa assenza di indicazioni sulla capacità produttiva nominale, mentre in altre situazioni si è constatato che la capacità produttiva autorizzata non corrispondeva a quella nominale.

Il Gestore deve porre particolare attenzione al valore di capacità produttiva da indicare per ciascuna attività svolta, in quanto ciò costituisce il riferimento per le successive modifiche ai sensi del DGR 917/11. E' di tutta evidenza che, nell'indicare la capacità produttiva nominale, non possono essere accettate indeterminanze (talvolta, i gestori riportano che la massima capacità produttiva è "circa pari a").

Si ricorda che il calcolo della capacità produttiva deve essere effettuato secondo le indicazioni di cui alla Circolare Ministeriale del 13/07/2004, fino all'emanazione di ulteriori disposizioni.

Occorre esplicitare nella documentazione il valore di capacità produttiva sia delle attività soggette al Titolo III bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, sia delle altre attività svolte nel sito dal medesimo Gestore, in modo che tali dati siano riportati nell'autorizzazione. Nel caso di attività comprese nell'All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 per le quali è presente un valore di soglia, la capacità produttiva deve essere riferita al medesimo indicatore.

Per impianti di gestione dei rifiuti, occorre indicare la massima potenzialità annua autorizzata o richiesta al trattamento, specificando tutte le operazioni di smaltimento e/o recupero effettuate, e la massima capacità istantanea di stoccaggio (messa in riserva/deposito preliminare).

Porre attenzione al fatto che, una volta individuata la capacità nominale ed il corrispondente numero di giorni/anno su cui si articola la produzione (p.e. 330 gg/a o 220 gg/a), è necessario che i flussi di massa annui calcolati per tutte le emissioni generate dall'installazione siano coerenti con il numero di giorni lavorativi annui. Si sono, infatti, verificati casi d'incongruenza fra i dati di effettivo funzionamento dell'impianto e quanto invece autorizzato sulla base delle indicazioni del Gestore.

ISTANZE DI MODIFICA DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA

In caso di modifiche che variano la capacità produttiva, il Gestore è tenuto a confrontare la modifica con i criteri di cui alla DGR 917/11 per definirne la sostanzialità, fatto salvo comunque quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 art. 5 c. 1 lettera *l bis*, per il quale è modifica sostanziale qualunque incremento di un valore pari o superiore alla soglia stabilita dall'All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06. E' di tutta evidenza che le richieste di modifica della capacità produttiva devono essere accompagnate

dall'accurata descrizione delle modifiche tecniche ed impiantistiche che determinano la variazione di potenzialità.

FOCUS SUI CONTROLLI

Alcuni degli aspetti oggetto di verifica durante il controllo:

- In fase di controllo si verifica che la produzione sia inferiore alla massima capacità produttiva dichiarata ovvero alla potenzialità e si controlla inoltre la corrispondenza dell'articolazione oraria di funzionamento del ciclo produttivo con quanto autorizzato. Tale verifica viene eseguita attingendo alla documentazione in impianto e ai dati di funzionamento delle linee.

MATERIE PRIME/PRODOTTI

Una dettagliata conoscenza delle materie prime e delle sostanze/miscele prodotte è di fondamentale importanza per un'analisi esaustiva degli impatti dell'installazione. In fase istruttoria o di controllo, si è talvolta riscontrato che le sostanze prodotte e/o utilizzate ed i parametri autorizzati nei quadri riassuntivi delle emissioni non risultavano pienamente congruenti. Esaminati i BREF di settore, è opportuno che il Gestore effettui un'analisi critica delle possibili sostanze che possono generarsi ovvero essere emesse dalla specifica fase di processo. In quanto segue, si riportano alcune indicazioni utili a svolgere tali approfondimenti.

- Per ognuna delle materie prime utilizzate e delle sostanze o miscele prodotte, anche come intermedi di processo, occorre che il Gestore analizzi criticamente le schede di sicurezza, che devono essere conformi al Regolamento CLP, associandole alle fasi lavorative come indicato nel paragrafo del processo produttivo.
- Dalla precedente disamina, è opportuno che il Gestore elabori per ciascuna fase lavorativa l'elenco delle sostanze pericolose utilizzate e/o prodotte, ovvero quelle che potrebbero generarsi in situazioni anomale, associando tali sostanze ai punti di emissione ovvero agli scarichi in cui possono essere presenti o, in caso di sversamenti accidentali, su suolo.
- Qualora l'azienda abbia ragionevoli motivazioni per ritenere che le sostanze non verranno emesse, pur se presenti o prodotte anche come intermedi, potrà eventualmente proporre un periodo di monitoraggio in esito al quale valutare l'opportunità di inserire o meno il parametro fra quelli da autorizzate.
- E' necessario che il Gestore dia evidenza, se presenti, anche delle emissioni di sostanze per le quali non sono previsti Valori Limite di Emissione (VLE) nel D.Lgs. 152/06, in modo da consentire all'Autorità Competente di fissare, se del caso, valori limite specifici, ai sensi dell'art. 271 c. 6 del D.Lgs. 152/06.

Le AIA prescrivono in genere che le aree di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti, in particolare se pericolosi, siano coperte, impermeabilizzate tramite idonea pavimentazione industriale, cordolate e dotate di idonee pendenze, tali da far confluire eventuali colaticci verso pozzetti ciechi.

I serbatoi fuori terra di stoccaggio dei prodotti e delle materie prime liquide devono essere posti in bacini di contenimento di capacità idonea a contenere almeno il volume del serbatoio. Nel caso di più serbatoi posti nello stesso bacino, occorre assicurare che, oltre a contenere il volume del serbatoio di maggiori dimensioni, il bacino deve poter contenere almeno 1/3 della somma dei volumi di tutti i serbatoi.

Nel caso di più serbatoi fuori terra nello stesso bacino di contenimento, occorre garantire che le sostanze contenute siano fra loro compatibili in caso di sversamento accidentale. Di norma, è preferibile che nello stesso bacino di contenimento non siano contenuti serbatoi adibiti a contenere rifiuti e serbatoi adibiti allo stoccaggio di non rifiuti.

E' opportuno che eventuali materie prime o prodotti finiti allo stato liquido, contenuti in cisternette o fusti, siano stoccati in aree coperte, impermeabilizzate e all'interno di bacini di contenimento idonei, tenendo separati i colli di materiale incompatibile.

In caso di utilizzo di serbatoi o vasche interrati per lo stoccaggio di rifiuti, l'Azienda avrà cura di descrivere le caratteristiche costruttive, quali verifiche della tenuta vengono attuate e con quale frequenza. In ogni caso le prove di tenuta devono essere annotate su apposito registro disponibile per gli organi di controllo. Si chiarisce che semplici misure di livello non possono essere considerate prove di tenuta.

Per la gestione dei serbatoi interrati si ritiene opportuno fare riferimento alle Linee Guida sui serbatoi interrati dell'ARPA Lombardia, che costituiscono un riferimento utile sia per i gestori, sia per le pubbliche amministrazioni limitatamente agli aspetti ambientali, reperibili all'indirizzo:

http://ita.arpalombardia.it/ITA/console/files/download/32/LG_BN_001Serbatoi_interrati.pdf

PLANIMETRIA DELLE AREE DI STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME

La planimetria delle aree di stoccaggio delle materie prime deve riportare tutte le aree di stoccaggio, nonché i serbatoi con l'indicazione del materiale contenuto e dei volumi dei bacini di contenimento, le vasche, i depositi in colli.

Il richiedente avrà cura di apporre apposita legenda nella quale indicare le materie prime contenute in ciascuna area.

ISTANZE DI MODIFICA DELLE MATERIE PRIME

In caso di istanze di utilizzo e/o la produzione di nuove sostanze in un'installazione titolare di AIA, è necessario che il Gestore relazioni, documentandolo opportunamente, sull'eventuale variazione dell'assetto emissivo in termini di nuove sostanze emesse e, nel caso, confronterà l'incremento del flusso di massa rispetto alle soglie stabilite dalla DGR 917/11.

FOCUS SUI CONTROLLI

Alcuni degli aspetti oggetto di verifica durante il controllo:

- Corrispondenza fra planimetria delle materie prime ed effettive modalità di stoccaggio.
- In presenza di serbatoi, verifica della presenza ed adeguatezza del bacino di contenimento.
- Corrispondenza fra sostanze utilizzate e/o prodotte indicate nella documentazione tecnica agli atti e quelle presenti in stabilimento.
- Verifica delle aree di stoccaggio delle materie prime e rispondenza con la documentazione agli atti.

Quali sono le principali criticità riscontrate

- Talvolta si è riscontrata la commistione nello stoccaggio di materie prime e rifiuti. Questo aspetto riveste particolare criticità nel caso di aziende che gestiscono sia rifiuti, sia materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto. Infatti, il DM 05/02/98 stabilisce espressamente che i rifiuti avviati a recupero siano separati dai non rifiuti.
- In alcuni casi, si è verificata la non rispondenza tra segnaletica/etichettatura reale e quella indicata nella documentazioni agli atti (legende delle planimetrie). Occorre dare comunicazione di utilizzo di nuove aree di stoccaggio di materie prime
- Si è verificata la non rispondenza tra aree stoccaggio descritte in planimetria e le aree realmente visitate in loco. (diversa collocazione rispetto alla planimetria autorizzata).

APPROFONDIMENTO: I REGOLAMENTI EUROPEI SU SOSTANZE CHIMICHE E MISCELE

REGOLAMENTO REACH

Il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, ha istituito il sistema "REACH" (dall'acronimo "Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals")

(<http://echa.europa.eu/it/regulations/reach/legislation>), un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Tale sistema obbliga i fabbricanti o gli importatori di sostanze chimiche a valutare i rischi derivanti dal loro uso ed a prendere le misure necessarie per gestire qualsiasi rischio venga individuato.

Il campo d'applicazione del Regolamento copre tutte le sostanze fabbricate, importate, commercializzate o utilizzate, in quanto tali o nelle miscele, mentre esclude dal suo campo d'applicazione:

- Le sostanze radioattive (a cui si applica la direttiva 96/29/Euratom);
- Le sostanze assoggettate a controllo doganale che sono in deposito temporaneo, in zone franche o in depositi franchi in vista di una riesportazione oppure ancora in transito;
- Le sostanze intermedie non isolate;
- Il trasporto di sostanze pericolose;
- I medicinali per uso umano o veterinario (Direttiva 2001/83/CE e Direttiva 2001/82/CE);
- I dispositivi medici (Direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE, 98/79/CEE);
- Gli alimenti e mangimi (Regolamento (CE) 178/2002);
- I rifiuti (Direttiva 2006/12/CE);
- Le sostanze usate in ricerca/sviluppo e le sostanze intermedie isolate, per le quali valgono particolari regole;
- Le sostanze elencate o descritte negli allegati IV e V del Regolamento REACH (sostanze ritenute poco pericolose);
- I cosmetici allo stato finale (Direttiva 76/768/CEE).

Il sistema REACH impone l'obbligo di registrazione di tutte le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata l'anno in una banca dati centrale, gestita dall'Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA).

La registrazione di una sostanza richiede che i fabbricanti o gli importatori forniscano alcune informazioni di base sulle sue proprietà e, in mancanza di dati disponibili, eseguano test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali.

Alcuni gruppi di sostanze (elencati nel regolamento) sono tuttavia esentati dall'obbligo di registrazione, come ad esempio:

- i polimeri (i monomeri che compongono i polimeri devono però essere registrati);
- talune sostanze per le quali il rischio è considerato trascurabile (acqua, glucosio, ecc.);
- talune sostanze esistenti in natura e non modificate chimicamente;
- le sostanze utilizzate nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, a talune condizioni.

Senza la suddetta comunicazione dei dati richiesti all'ECHA, non sarà più possibile effettuare né l'importazione né la commercializzazione della sostanza chimica, secondo il principio del Regolamento "No Data No Market".

ENTI COMPETENTI

L'Autorità competente per l'Italia per gli adempimenti previsti dal Regolamento REACH è il Ministero della salute, che opera d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I compiti di vigilanza e controllo in materia sono stati demandati nella Regione Abruzzo ai Dipartimenti di Prevenzione Medica (DPM) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) regionali rispettivamente competenti per territorio. Arta Abruzzo fornisce supporto tecnico-analitico alle ASL, che attraverso il DPM controllano e vigilano sul Regolamento REACH (e norme collegate) relativo alle sostanze pericolose. La DGR di riferimento in Abruzzo è la numero 675 del 10/10/11.

REGOLAMENTO CLP

Il Regolamento CE n.1272/2008 (<http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/legislation>), del 16 dicembre 2008, denominato Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) modifica e introduce nuovi criteri per la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Uno dei principali obiettivi del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettano di classificarla come pericolosa. Una volta che tali proprietà sono state individuate e la sostanza o miscela è stata classificata di conseguenza, i fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori di sostanze e miscele nonché i produttori e gli importatori di taluni articoli specifici devono comunicare i pericoli identificati in relazione a tali sostanze o miscele ad altri soggetti della catena d'approvvigionamento, fra cui i consumatori.

Il Regolamento si propone inoltre di armonizzare i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative alla loro etichettatura ed imballaggio, nonché di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Il Regolamento sostituirà nel tempo due precedenti atti legislativi, ossia la Direttiva 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose e la Direttiva 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi, con un periodo di transizione fino al 2015.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Si ricorda che l'AIA non sostituisce le concessioni alla derivazione delle acque superficiali né all'emungimento delle acque sotterranee, pertanto le informazioni sull'approvvigionamento idrico sono necessarie in fase istruttoria al fine di verificare se si attui quanto necessario per minimizzare i consumi idrici e favorire, per quanto possibile, il riutilizzo delle acque di processo.

E' necessario pertanto che il richiedente indichi tutte le fonti di approvvigionamento idrico, citando le relative concessioni o autorizzazioni o istanze presentate, e quale utilizzo si faccia dell'acqua nell'ambito del processo produttivo.

Occorre che il Gestore produca un bilancio idrico quantificato per ciascuna fase di processo, utilizzando di preferenza dati misurati; la stima dei dati del bilancio è ammesso solo nelle situazioni in cui non è tecnicamente possibile misurarli. L'azienda deve indicare esplicitamente se effettua il riutilizzo di acque meteoriche o acque di processo, eventualmente previo trattamento, quantificando in dettaglio i volumi riutilizzati.

MONITORAGGIO DEI CONSUMI IDRICI

Di norma, l'Autorizzazione riporta l'obbligo di installare gli opportuni contatori atti a contabilizzare i consumi idrici per ciascuna fonte di approvvigionamento, suddivisi possibilmente per fase del processo produttivo.

Infatti, l'AIA richiede di valutare i consumi idrici specifici, calcolati in termini di consumo annuo per unità di prodotto.

ISTANZE DI MODIFICA DEI CONSUMI IDRICI

E' opportuno che il Gestore indichi se, per effetto della modifica, varieranno i consumi idrici. In tal caso, descrivere le fonti di approvvigionamento, i consumi specifici e riformulare il bilancio idrico, indicando quali accorgimenti sono adottati per il risparmio della risorsa idrica. In caso di nuove fonti di approvvigionamento, si ricorda che l'AIA richiede di norma l'installazione di contatori atti a contabilizzare i consumi idrici.

FOCUS SUI CONTROLLI

Alcuni degli aspetti oggetto di verifica durante il controllo:

- Verifica delle prescrizioni, ad es. installazione dei contatori

Controllo gestionale:

- Verifica dei consumi idrici,
- Corretto funzionamento dei contatori,
- Verifica delle manutenzioni effettuate (es tarature)
- Per attività che comportano consumi idrici significativi nel processo produttivo, analisi dell'andamento dell'indicatore di prestazione "consumi idrici specifici"
- Verifiche e approfondimenti sul bilancio idrico.

SCARICHI

L'AIA sostituisce l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06.

Si ricorda che uno scarico è definito come:

"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".

In base alla suddetta definizione, la presenza di discontinuità fra ciclo produttivo e scarico nel ricettore fa decadere la definizione di scarico. In linea generale, la presenza di serbatoi/vasche fra impianto di produzione del refluo e recettore non esclude automaticamente la possibilità di considerare l'effluente uno scarico, a condizione che essi svolgano la sola funzione di equalizzazione e contenimento dei picchi di portata.

Nella descrizione del processo produttivo devono essere già indicate le caratteristiche di ciascuno scarico parziale, nonché dello scarico finale, con particolare riferimento alla presenza di sostanze pericolose, alla portata massima, alla durata, ai Valori Limite di Emissione (VLE) e alle tempistiche di funzionamento (se discontinuo, ecc.).

Si ricorda che il flusso di massa è il parametro determinante per individuare la sostanzialità delle successive modifiche, con riferimento alla DGR 917/11.

Occorre altresì che il richiedente descriva come sono gestite le eventuali acque di raffreddamento e gli spurghi delle torri evaporative ed, eventualmente, attraverso quali pozzetti vengono scaricati.

Si evidenzia che lo "scarico" è, infatti, identificato dal pozzetto campionabile utilizzato per prelevare i campioni, di cui è richiesto di indicare le coordinate geografiche. Il pozzetto dovrà essere chiaramente evidenziato mediante opportuna cartellonistica, univocamente denominato negli elaborati documentali e nella planimetria, nonché nella cartellonistica identificativa in situ.

Nel caso di scarichi parziali provenienti da uno specifico impianto, l'AIA normalmente chiede di predisporre un pozzetto campionabile presso il quale il Gestore verificherà con idonea periodicità il rispetto dei limiti, in particolare se nello scarico possono essere presenti sostanze pericolose.

Se è presente un depuratore aziendale per il trattamento delle acque prima dello scarico, occorre che l'azienda ne fornisca un'accurata descrizione, indicandone altresì le efficienze di abbattimento. In fase di istruttoria viene verificata la conformità dei sistemi di trattamento delle acque reflue con i Bref di settore.

Nel caso lo scarico confluisca in un impianto di depurazione consortile, l'AIA recepisce le prescrizioni ed i limiti imposti dal soggetto gestore dello scarico, ferma restando l'inderogabilità dei VLE per le sostanze pericolose della tab. 5 all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI SCARICHI

Se presenti, l'azienda deve produrre un prospetto riassuntivo degli scarichi idrici, nel quale indicare:

- Scarichi industriali parziali, compresi eventuali scarichi delle acque meteoriche di prima pioggia, con descrizione degli effluenti che costituiscono lo scarico, portata e durata di ciascuno scarico, coordinate del pozzetto di campionamento, indicazione dello scarico finale in cui confluisce, sostanze pericolose potenzialmente presenti, valori di concentrazione limite;
- Scarichi industriali finali, compresi scarichi acque meteoriche di prima pioggia, con descrizione degli effluenti che costituiscono lo scarico, portata e durata di ciascuno scarico, indicazione del recettore finale, coordinate del pozzetto di campionamento, sostanze pericolose potenzialmente presenti, sostanze caratterizzanti lo scarico, valori di concentrazione limite;
- Scarichi delle acque assimilabili alle domestiche, indicazione del recettore finale e coordinate del pozzetto di scarico;
- Scarichi delle acque di raffreddamento, con descrizione del recettore finale;
- Ulteriori scarichi delle acque meteoriche.

Nell'AIA sono indicati i VLE (Valori Limite di Emissione) per gli scarichi idrici, in particolare per le sostanze caratterizzanti il processo produttivo, che devono essere individuati in modo da garantire il rispetto dei BAT-AEL stabiliti nei documenti sulle BAT Conclusions fermo restando il rispetto delle concentrazioni limite stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

Resta inteso che il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per tutti gli altri parametri.

MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI IDRICI

Sulla base delle caratteristiche del processo produttivo, occorre che l'Azienda indichi le modalità di campionamento che ritiene idonee per la verifica del rispetto dei limiti ed in particolare la durata del campionamento. In assenza di differenti indicazioni, il campionamento di uno scarico industriale è relativo a tre ore di scarico. Nel caso di campionamento medio composito, occorre che il Gestore specifichi se lo stesso deve essere eseguito proporzionalmente alla portata.

Di norma, per le aziende che generano scarichi idrici, l'AIA prescrive l'installazione di un autocampionatore; in presenza di più scarichi, può essere richiesto di munirsi di un auto campionatore portatile. Per tutti gli scarichi industriali e di prima pioggia, inoltre, è in genere prescritta anche l'installazione di misuratori di portata.

Se è presente un depuratore aziendale, l'autorizzazione impone in genere di effettuare analisi periodiche volte a misurare l'efficienza di abbattimento a monte ed a valle del trattamento, su specifici parametri ritenuti caratteristici del trattamento e del processo produttivo, che sono individuati da Arta in fase istruttoria.

La frequenza di monitoraggio degli inquinanti nello scarico è variabile ed è fissata nel corso dell'istruttoria tecnica, sulla base di valutazioni sito-specifiche che tengono conto di:

- Caratteristiche del corpo idrico recettore: per scarico in acque superficiali la frequenza di monitoraggio è maggiore rispetto ad uno scarico che confluisce in un depuratore esterno e, comunque, può essere determinata anche in base allo stato di qualità del recettore stesso;
- Presenza di un impianto di depurazione aziendale: può essere necessario monitorare con maggiore frequenza i parametri utili per verificare il corretto funzionamento del depuratore;
- Presenza di sostanze pericolose nello scarico: il Gestore deve eseguire, infatti, con cadenza quindicinale l'autocontrollo delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D. Lgs 152/06, contenute nello scarico idrico, come stabilito dal Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Abruzzo con DGR 614/10;
- Autocontrolli o controlli che hanno evidenziato criticità nel rispetto dei VLE autorizzati.

Per le metodiche di campionamento ed analisi degli scarichi, si può fare riferimento alle indicazioni fornite da ISPRA ai gestori delle AIA statali, scaricabili dal sito <http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>.

L'AIA in genere prescrive al Gestore di monitorare i fattori di emissione, relativi a ciascuno degli inquinanti caratteristici dell'attività, che dovranno essere calcolati nel modo seguente: flusso di massa medio dell'inquinante (p.e. kg/anno di Zn), misurato nel corso degli autocontrolli, diviso per il quantitativo prodotto nell'anno (p.e. mq di materiale zincato). E' opportuno limitare la stima dei fattori di emissione agli inquinanti significativi e caratteristici dell'attività. Spesso i gestori tendono a calcolare il fattore di emissione come rapporto fra il flusso di massa autorizzato e la massima potenzialità produttiva. Tale dato non è indicativo dell'andamento effettivo dell'attività e, pertanto, non è significativo.

PLANIMETRIA DEGLI SCARICHI

La planimetria degli scarichi deve riportare il punto o i punti di provenienza di ciascuno scarico idrico industriale all'interno dello stabilimento, eseguendo se necessario opportuni ingrandimenti dei punti chiave. Le linee di adduzione a ciascuno scarico devono essere chiaramente differenziate fra loro mediante colorazioni differenti, utilizzando colori leggibili su foglio bianco. Occorre indicare su planimetria i pozzetti di campionamento parziali e quelli fiscali, e l'ubicazione degli strumenti di monitoraggio e misura. La planimetria deve contenere, infine, le direzioni di scorrimento degli scarichi ed eventuali stazioni intermedie di sollevamento.

Per scarichi su suolo o strati superficiali del sottosuolo, è opportuno indicare sulla planimetria le opere destinate al servizio potabile pubblico, presenti nelle vicinanze.

Al fine di facilitare l'attività di istruttoria tecnica, è opportuno che il Gestore produca le planimetrie in idoneo formato cartaceo.

ISTANZE DI MODIFICA DEGLI SCARICHI

In caso di richiesta di modifica, il Gestore deve descrivere dettagliatamente se e quali effetti avrà la modifica sull'assetto precedentemente autorizzato per gli scarichi idrici, confrontandosi con i criteri di cui alla DGR 917/11 nel caso vi sia un nuovo scarico o l'incremento del flusso di massa scaricato. Si ricorda che occorre aggiornare la planimetria degli scarichi, se necessario. Qualora la modifica comporti un nuovo scarico idrico, si ricorda che l'AIA in genere prescrive l'installazione di misuratori di portata sullo scarico e, nel caso di nuovi scarichi anche parziali, di pozzetti campionabili presso i quali poter verificare il rispetto dei limiti, in particolare per le sostanze pericolose. Si ricorda, inoltre, di verificare se, per effetto della modifica, occorre aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo. In tal caso, l'azienda invierà anche il PMC aggiornato, allegandolo all'istanza.

FOCUS SUI CONTROLLI

Alcuni degli aspetti oggetto di verifica durante il controllo:

- Verifica adempimento alle prescrizioni
- Verifica attuazione del PMC per quanto riguarda gli scarichi idrici
- Controllo gestionale:
 - Esame in dettaglio della rete idrica e corrispondenza con lo stato di fatto e la planimetria
 - Esame visivo dei pozzetti ritenuti maggiormente critici (loro pulizia e confluenze delle condotte)
- Controllo analitico
 - Campionamento e analisi come da piano dei controlli contenuto in autorizzazione.

Quali sono le principali criticità riscontrate

Le ispezioni evidenziano spesso la mancata denominazione dei pozzetti, incompletezza della planimetria in merito alla localizzazione di pozzetti e caditoie, non perfetta corrispondenza con la planimetria.

ACQUE METEORICHE

La Regione Abruzzo ha normato con la LR 31/10 sulle modalità di gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ricadenti sulle superfici a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06.

In base alla suddetta norma, le attività che devono obbligatoriamente realizzare la rete di separazione delle acque di prima pioggia (primi 4 mm) sono elencate nell'art. 17 della LR 31/10. La rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento deve essere progettata in modo da comprendere tutte le aree esterne scoperte adibite a deposito di rifiuti e materie prime contenenti sostanze pericolose, nonché le altre aree nelle quali si effettuano attività sporcanti.

Qualora il Gestore ritenga che non vi siano superfici scolanti impermeabilizzate a rischio di dilavamento, occorre comunque indicare dove confluiscono le acque meteoriche, riportando in planimetria la rete di raccolta e i punti di confluenza.

Le Autorizzazioni stabiliscono che le superfici a rischio di dilavamento siano opportunamente impermeabilizzate. Le pavimentazioni industriali sono realizzate tenendo conto delle indicazioni di cui alla Linea Guida CNR-DT 211/2014 "Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Pavimentazioni di Calcestruzzo", scaricabile dal sito www.cnr.it. La norma UNI di riferimento è la n. 11146.

Qualora le aree esterne non siano adibite a deposito di materie prime ovvero rifiuti, ma vi sia comunque il rischio di perdita accidentale di sostanze pericolose durante la movimentazione dei materiali, l'Autorizzazione può prescrivere l'obbligo di realizzare una rete separata che faccia confluire le acque meteoriche di prima pioggia in una apposita vasca di accantonamento, al fine di contenere gli sversamenti accidentali. La vasca sarà svuotata una volta che si sia concluso l'evento meteorico, secondo modalità che verranno indicate nell'atto autorizzativo.

La separazione fra le acque di prima e quelle di seconda pioggia deve avvenire per bypass, attraverso un apposito pozzetto posto a monte della vasca, e non per sfioro della vasca stessa, per evitare che materiale oleoso, galleggiando, possa trascinare nelle acque di seconda pioggia. Occorre indicare verso quale recettore confluiscono le acque eccedenti la prima pioggia.

Si sono verificate situazioni nelle quali le acque eccedenti la prima pioggia sono risultate contaminate da sostanze pericolose (in genere, metalli pesanti), in concentrazioni superiori ai limiti di scarico stabiliti dalla tabella 3 All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06. In tali situazioni, è stato chiesto alle aziende di adoperarsi per tenere puliti i piazzali, nonché le tubazioni di collettamento, e di ampliare opportunamente i volumi di acque meteoriche raccolti. E' ovviamente opportuno, in tali situazioni, che l'azienda effettui monitoraggi periodici dello scarico delle acque eccedenti la prima pioggia, finalizzati a verificare l'adeguatezza degli interventi adottati.

La Legge Regionale 31/10 stabilisce che la vasca di prima pioggia debba essere nuovamente resa disponibile trascorsa al massimo 1 settimana dalla conclusione dell'ultimo evento meteorico. Nelle situazioni in cui si effettuano attività particolarmente sporcanti sui piazzali, è opportuno svuotare la vasca più frequentemente di quanto indicato dalla Legge Regionale di riferimento.

Se le acque di prima pioggia sono sottoposte ad apposito trattamento prima dello scarico, occorre descrivere l'impianto di trattamento e le operazioni di manutenzione effettuate al fine di garantirne la funzionalità (per esempio, frequenza di ispezione e lavaggio dei dispositivi di disoleazione, di pulizia della vasca, di verifica dell'integrità, ecc.). E' auspicabile, laddove possibile, il riutilizzo delle acque meteoriche previa eventuale depurazione, se necessaria. Occorre che l'azienda indichi le modalità tecniche e gestionali con cui garantisce che la vasca sia completamente svuotata e resa nuovamente disponibile per i successivi eventi meteorici entro i tempi stabiliti nell'Autorizzazione. Tali modalità

possono essere tecnico-impiantistiche (adottando, ad esempio, un pluviometro che avvia in modo automatico lo svuotamento della vasca), ovvero gestionali (a titolo esemplificativo, è inserito nell'AIA l'obbligo di attuare un'istruzione operativa, predisposta dall'azienda, in base alla quale deve essere effettuato lo svuotamento con opportuna cadenza della vasca indipendentemente dal livello della stessa). E' necessario, in tutti i casi, che le verifiche e le azioni di svuotamento della vasca siano sempre registrate su apposito registro con pagine numerate, tenuto a disposizione degli enti di controllo.

Nella maggior parte dei casi, la vasca è dimensionata per contenere i volumi di acqua di prima pioggia, sulla base delle indicazioni della Legge Regionale o su prescrizioni autorizzative che, ovviamente, devono essere più cautelative. Talvolta, in alternativa all'installazione di una vasca di prima pioggia, l'azienda adotta sistemi alternativi, basati sulla misura del volume di acque meteoriche inviate a trattamento attraverso appositi sistemi di sollevamento (pompe), che si spengono al superamento del volume di acqua programmato. In tali situazioni, è ovviamente di fondamentale importanza garantire l'affidabilità dei sistemi di misura e separazione delle acque meteoriche, per esempio attraverso l'installazione di apparecchiature di sollevamento di riserva, nonché mediante l'esecuzione di prove periodiche di funzionamento, i cui esiti devono essere opportunamente documentati.

MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI DI ACQUE METEORICHE

Lo scarico delle acque di prima pioggia è soggetto a controllo e dovrà essere pertanto dotato di pozzetto idoneo al campionamento. In genere, la verifica del rispetto dei VLE è effettuata su un campione istantaneo. I parametri caratteristici da monitorare sono funzione dell'attività produttiva svolta e dei materiali stoccati nel piazzale e saranno oggetto di approfondimento nel corso dell'istruttoria tecnica. Anche la frequenza di monitoraggio è variabile, ed è fissata sulla base di valutazioni tecniche nel corso dell'istruttoria, in analogia con quanto indicato per gli altri scarichi idrici.

In alcune situazioni, può essere opportuno che l'azienda effettui il monitoraggio anche delle acque eccedenti la prima pioggia, per verificare l'adeguatezza dell'impianto di prima pioggia installato e/o degli accorgimenti gestionali posti in atto.

PLANIMETRIA DELLA RETE DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

L'azienda è tenuta ad elaborare una planimetria, che può anche coincidere con quella degli scarichi idrici purché se ne assicuri la leggibilità, con l'indicazione delle superfici scolanti, delle direzioni di scorrimento e delle pendenze, delle caditoie, dei pozzetti, delle vasche, dell'ubicazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e dei pozzetti di scarico delle acque meteoriche.

ISTANZE DI MODIFICA: LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Qualora un'azienda intenda ampliare i piazzali di pertinenza dell'attività produttiva ovvero ritenga di utilizzarli in modo differente rispetto a quanto autorizzato, è opportuno che verifichi l'adeguatezza della rete di gestione delle acque meteoriche di dilavamento. In esito a tale verifica, il Gestore argomenterà circa la necessità o meno di apportare modifiche alla rete di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia autorizzata.

FOCUS SUI CONTROLLI

Alcuni degli aspetti oggetto di verifica durante il controllo:

- Verifica adempimento prescrizioni sulla gestione delle acque meteoriche di dilavamento.
- Verifica attuazione PMC per quanto attiene lo scarico delle acque meteoriche.

- Ispezione dei piazzali esterni, verifica dell'impermeabilizzazione degli stessi, se dovuta, e della rispondenza delle modalità di gestione dei piazzali con la documentazione agli atti. Verifica dello stato di pulizia delle caditoie.
- Ispezione visiva delle vasche di prima pioggia e verifica della funzionalità dei vari elementi che compongono l'impianto di prima pioggia (pompe, eventuale pluviometro, ecc).
- Verifica dello svuotamento delle vasche nel rispetto delle modalità e tempistiche riportate in Autorizzazione o nella LR 31/10.
- Verifica della corretta gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.
- Verifica dell'effettuazione delle azioni di manutenzione dell'impianto indicate nell'Autorizzazione.

Quali sono le principali criticità riscontrate

Inadeguata conoscenza da parte degli operatori delle logiche di funzionamento dell'impianto di prima pioggia e una non corretta manutenzione delle vasche e dei componenti d'impianto.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'Autorizzazione integrata ambientale sostituisce le Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.

Dalla conoscenza del proprio processo produttivo, il Gestore deve indicare le caratteristiche di ciascun punto di emissione, con particolare riferimento agli inquinanti potenzialmente presenti, alla portata massima, alla durata, ai VLE (Valori Limite di Emissione), alle tempistiche di funzionamento (se discontinuo, ecc.), alla convogliabilità delle emissioni diffuse, formulando una proposta di Quadro Riassuntivo delle Emissioni, che sarà vagliata in fase istruttoria.

In linea generale, le emissioni in atmosfera possono essere convogliate oppure diffuse: l'Autorità Competente disporrà il convogliamento delle emissioni diffuse tecnicamente convogliabili. Ciascun impianto deve, di norma, avere un solo punto di emissione. Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento, sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto, disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione (art. 270 D.Lgs. 152/06).

L'art. 272 del D.Lgs. 152/06 individua gli impianti ed attività in deroga, che sono suddivisi in due gruppi. Gli impianti che generano emissioni "scarsamente rilevanti", pertanto non sono soggette ad autorizzazione (art. 272 c.1), sono elencate nella Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta; gli impianti elencati nella Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta possono aderire all'autorizzazione generalizzata (art. 272 c.2), presentando apposita comunicazione alla Provincia territorialmente competente, come stabilito dalla DGR 517/07.

Si ricorda che non sono soggette al Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Il flusso di massa riportato sul QRE, calcolato come prodotto fra portata e concentrazione, è il parametro determinante per individuare la sostanzialità delle successive modifiche, con riferimento alla DGR 917/11. Nelle situazioni in cui gli allegati alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 stabiliscono che la concentrazione di un'emissione proveniente da un impianto deve essere riferita ad un ben preciso tenore di ossigeno di riferimento, occorre che anche la portata sia calcolata al medesimo tenore di ossigeno, affinché il calcolo del flusso di massa sia corretto.

Quest'aspetto riveste particolare importanza soprattutto perché, nelle autorizzazioni rilasciate in passato, talvolta non se ne è tenuto conto. È capitato così che in fase di controllo, riportando entrambi i valori al tenore di ossigeno di riferimento, il flusso di massa sia stato superato, in quanto la portata scritta sul QRE non era corretta al tenore di ossigeno di riferimento.

Il Gestore deve descrivere i sistemi di abbattimento utilizzati, producendo idonea documentazione tecnica che ne indichi le caratteristiche e i dati di efficienza. Occorre inoltre che siano indicate le modalità con cui il Gestore verifica e assicura il corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento e come ne rileva eventuali anomalie. A titolo esemplificativo, è in genere opportuno che:

- i filtri a maniche siano dotati di misuratori di pressione differenziale o misuratori di tipo triboelettrico,
- i letti di carbone attivo siano dotati anch'essi di pressostati differenziali oppure sia effettuata la misura dell'indice di iodio con frequenza opportuna,
- gli abbattitori ad umido tipo scrubber siano equipaggiati con indicatori di livello e di portata,
- gli impianti di abbattimento termico tipo post combustori siano dotati di indicatori di temperatura in camera di combustione che ne consentano anche la registrazione.

In tutti i casi è opportuno dotarsi di contatori di ore di funzionamento non azzerabili a fini manutentivi. Tutte le manutenzioni effettuate sui dispositivi di abbattimento saranno annotate sul registro delle manutenzioni. .

È necessario che il Gestore descriva tutte le emissioni diffuse presenti nello stabilimento (*ad esempio: nastri trasportatori aperti, tramogge non sottoposte ad aspirazione, cumuli di materiale polverulento, vasche aperte contenenti materiale polverulento o volatile, ecc.*) relazionando sulla loro convogliabilità.

Con il D.Lgs. 128/10, si è definitivamente sancito che le emissioni diffuse, tecnicamente non convogliabili, sono soggette ad autorizzazione, nella quale devono essere indicate le apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento (art. 269 c. 4 lettera c D.Lgs. 152/06).

Se le emissioni diffuse sono ritenute non convogliabili, il Gestore indicherà le modalità con cui intende controllarle e contenerle, fermo restando che l'Autorità Competente è tenuta a verificare circa l'effettiva non convogliabilità.

Fatte salve le valutazioni per le emissioni di COV, che sono descritte nella DGR 517/07, la quantificazione delle emissioni diffuse non è immediata, essendo legata a numerosi fattori, specifici per ciascuna sorgente. Esistono software e linee guida che possono aiutare nella stima (per le emissioni diffuse di polveri, si può fare riferimento per esempio alla linea guida dell'ARPAT scaricabile dal sito <http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-intervenire-sulle-attivit -che-producono-polveri>).

Le Linee Guida elaborate e proposte dall'ARPAT possono essere un valido strumento per:

- Stimare le emissioni delle polveri (flusso di massa in kg/h) tramite fattori di emissione e algoritmi di stima accreditati dall'US-EPA (AP-42 "Compilation of Air Pollutant Emission Factors");
- Valutare l'entit  delle emissioni, anche in relazione alla durata delle lavorazioni, al fine di consentire la fissazione delle misure di mitigazione pi  efficaci in relazione all'entit  dell'impatto delle lavorazioni, garantendo il rispetto degli standard di qualit  dell'aria per il PM10;
- Uniformare le procedure di stima e valutazione, snellire gli adempimenti a carico dei Gestori e le verifiche da parte della Provincia e degli Enti di controllo, limitando il ricorso a valutazioni pi  complesse e onerose ai casi in cui l'impatto presunto sia rilevante.

Di seguito si riassumono brevemente le principali attivit  da eseguire per la stima delle emissioni di polveri diffuse (nella forma di PTS, PM₁₀ e PM_{2,5}):

- Analisi dell'organizzazione delle lavorazioni per singole attivit  (frantumazione e macinazione di inerti, agglomerazione, scotico e sbancamento, formazione e stoccaggio dei cumuli di materiale, erosione del vento dai cumuli, transito dei mezzi su strade e piste di cantiere, utilizzo di mine);
- Quantificazione dei parametri tipici delle singole attivit ;
- Applicazione dei fattori di stima delle emissioni alle singole attivit  (US-EPA - AP-42 "Compilation of Air Pollutant Emission Factors");
- Stima delle emissioni;
- Confronto con le soglie proposte dalle Linee guida, al di sotto delle quali l'attivit  di trattamento di materiali polverulenti pu  essere ragionevolmente considerata compatibile con l'ambiente;
- Valutazione delle emissioni: le soglie di valutazione delle emissioni proposte dalle Linee guida sono state stimate con l'obiettivo di garantire il rispetto degli standard di qualit  dell'aria per il PM10 fissati dal D.M. n. 60/2002:
 - (A) 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ come concentrazione media giornaliera, da non superare pi  di 35 volte in un anno
 - (B) 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ come media annua delle concentrazioni medie giornaliere.
- Stima dell'effetto delle mitigazioni.

La quantificazione delle emissioni diffuse è altresì utile per valutare la sostanzialità delle modifiche. Si ricorda che, per impianti esistenti autorizzati, nei quali erano presenti emissioni che sono divenute soggette ad autorizzazione per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 128/10, la comunicazione di tali emissioni doveva essere presentata dal Gestore entro il 31/7/2012, ai sensi dell'art. 281 c. 3 D.Lgs. 152/06. La Regione Abruzzo, mediante apposita comunicazione sul sito web ufficiale, aveva dato indicazione ai gestori di presentare le suddette comunicazioni in termini di modifiche non sostanziali. Relativamente agli eventuali impianti per il trattamento (p.e. *disidratazione*) dei fanghi, qualora le emissioni diffuse provenienti da tali impianti siano ritenute non convogliabili, l'Azienda deve relazionare circa le azioni appositamente predisposte finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse (vedi **all. 2, "Contenimento delle emissioni diffuse dagli impianti di trattamento dei fanghi"**). In caso di impianti soggetti all'art. 275 (emissioni di COV), l'Azienda è tenuta ad elaborare il Piano Gestione Solventi alla capacità nominale, facendo riferimento alla DGR 517/07, da cui in fase istruttoria si desumeranno i parametri da autorizzare. In caso di presenza di serbatoi nei quali sono contenute sostanze volatili, occorre descrivere le modalità di gestione dello sfiato, eventualmente installando un idoneo sistema di abbattimento o contenimento (p.e. carbone attivo, guardia idraulica, scrubber, ecc.). Il corrispondente punto di emissione dovrà essere riportato sul QRE.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (QRE)

*L'art. 269 del D.Lgs. 152/06, al c. 4, recita:
L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
Per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
Per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
Per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.*

Il richiedente è pertanto tenuto a elaborare il Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE) nel quale, per ciascun punto di emissione convogliata o diffusa, si indicheranno gli inquinanti che potrebbero essere emessi, come indicato nel paragrafo sul processo produttivo. Occorre inserire nel QRE anche le emissioni provenienti da attività e impianti in deroga, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06. Nel caso di emissioni soggette ad art. 272 c. 1, non occorre indicare valori limite ma occorre riportare la dicitura "attività in deroga ai sensi dell'art. 272 in quanto compresa nell'allegato.... al punto ... parte V del D.Lgs. 152/06."

Si riportano di seguito alcune indicazioni di massima per l'elaborazione del Quadro Riassuntivo delle Emissioni.

Il Valore Limite di Emissione (VLE), fissato nel QRE, è la concentrazione e/o il flusso di massa. I VLE, per ciascun inquinante, devono essere tali da garantire il rispetto dei BAT-AEL. In assenza di indicazioni specifiche, i valori limite non possono eccedere i limiti indicati per le medesime attività negli allegati alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, ridotti del 30% se trova applicazione l'allegato 3 alla DGR 517/07 come

modificato dalla DGR 329/09, per la quale la riduzione non si applica agli impianti anteriori al 1988 e laddove, negli allegati alla parte V del d. Lgs.152/06, vi sia l'espressa indicazione che i limiti si applicano agli impianti nuovi ovvero agli impianti anteriori al 2006.

Qualora la suddetta riduzione sia ritenuta tecnicamente inattuabile, è necessario che il Gestore ne faccia motivata richiesta, assicurando il rispetto dei valori di concentrazione limite stabiliti dall'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e presentando documentazione tecnica a supporto, con gli eventuali riferimenti anche al BREF di settore. Arta valuterà se la richiesta è tecnicamente motivata ed esprimerà le proprie valutazioni all'Autorità Competente, che si determinerà in merito.

A tal proposito, si evidenzia, inoltre, che la DGR 517/07 e la successiva DGR 329/09 hanno individuato i VLE per alcuni inquinanti non presenti negli allegati alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, ed hanno individuato anche i criteri generali con cui fissare le concentrazioni limite per inquinanti non normati.

In assenza di indicazioni specifiche nei documenti sulle "BAT Conclusions", in fase istruttoria dei procedimenti di riesame si prendono in considerazione i dati degli autocontrolli e dei controlli effettuati dal rilascio dell'AIA per ricalibrare i valori di concentrazione limite in modo che corrispondano il più possibile alla effettiva realtà emissiva.

Nel QRE vanno indicati anche la portata di emissione (il cui valore è determinato in modo che l'emissione sia "diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio"), la temperatura e le dimensioni del punto di emissione.

Se nel QRE di un punto di emissione, derivante da un processo di combustione, è autorizzato il parametro NOx (ossidi di azoto), è di norma opportuno inserire anche il parametro CO (monossido di carbonio), in quanto la combustione può generare contestualmente i due inquinanti. In tali situazioni, l'inserimento del parametro CO non costituisce modifica, in quanto legato imprescindibilmente al processo di combustione già autorizzato. Si evidenzia, infatti, che nelle Autorizzazioni precedentemente rilasciate è accaduto di frequente di non inserire il parametro CO, per le emissioni provenienti da impianti per i quali negli allegati alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 non era fissato un valore di concentrazione limite.

Per definire il valore di concentrazione limite per il parametro CO, se non è stabilito negli allegati alla Parte Quinta del D. Lgs 152/06 e s.m.i, è necessario che l'Azienda faccia riferimento alle BAT di settore oppure utilizzi le informazioni desunte da processi produttivi analoghi. In ultimo, in assenza di dati di riferimento, l'Autorizzazione prescrive in genere al Gestore di effettuare alcuni autocontrolli, in esito ai quali dovrà proporre un idoneo valore di concentrazione limite, che sarà vagliato da Arta e dall'Autorità Competente al fine di valutare anche la necessità di un sistema di abbattimento specifico.

Se nello stabilimento sono presenti silos di materiale polverulento, è necessario che gli sfiati di tali apparecchiature siano riportati sul QRE. Il monitoraggio dei suddetti punti di emissione può essere omesso solo se sussistono le condizioni di cui all'allegato 3 alla DGR 517/07.

Nel caso siano presenti più impianti termici ad uso industriale, occorre che il Gestore calcoli la potenza termica nominale totale per ciascun combustibile utilizzato per verificare se l'emissione generata è soggetta o meno ad autorizzazione (a titolo esemplificativo, se sono presenti 3 caldaie a metano da 1,1 MWt ciascuna, la potenza totale, pari a 3,3 MW, supera le soglie per l'applicazione dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06). I corrispondenti punti di emissione sono comunque da indicarsi nel QRE. In tal caso, per l'individuazione del limite, occorre fare riferimento all'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, per impianti con potenza termica nominale inferiore a 50 MW con le riduzioni stabilite dalla DGR 517/07, ove applicabili. Per i grandi impianti di combustione si applicano le disposizioni di cui all'art. 273 del D. Lgs 152/06. Si ricorda che gli impianti di combustione sono quelli destinati alla produzione di energia, ad esclusione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. Per le esclusioni, si faccia riferimento all'art. 273 c. 15 del D.Lgs. 152/06.

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le frequenze di autocontrollo delle emissioni in atmosfera sono proposte dal Gestore nel Piano di Monitoraggio e Controllo e saranno oggetto di approfondimento nel corso dell'istruttoria tecnica. I criteri con cui si individuano le frequenze di autocontrollo sono i seguenti:

- Monitoraggio di norma annuale per tutti i punti di emissione, fatti salvi i casi di cui ai punti successivi;
- Indicazioni normative specifiche (p.e. impianti di incenerimento e coincenerimento, soggetti al Titolo III bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, grandi impianti di combustione che rispondono ai requisiti dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, ecc.);
- Può essere richiesto il monitoraggio con maggiore frequenza per punti di emissione ritenuti critici e/o in contesti particolari;
- Per punti di emissione di modesta portata o discontinui, può essere accolta la richiesta di effettuare il monitoraggio con frequenze inferiori (emissioni provenienti da saldature dotate di sistema di abbattimento, ecc.);
- in caso di numerosi punti di emissione identici provenienti da impianti simili, può essere accettato dall'A.C. il monitoraggio annuale a rotazione di uno o due punti (per esempio, impianti termici modulari);
- per impianti soggetti ad art. 275 del D.Lgs. 152/06, è richiesto il monitoraggio trimestrale del parametro TOC al fine di redigere il Piano Gestione Solventi annuale;
- si può derogare dal monitoraggio delle emissioni provenienti dai silos se sussistono le condizioni di cui all'Allegato 3 alla DGR 517/07.

Le Autorizzazioni possono prescrivere che l'Azienda predisponga anche punti di campionamento a monte degli impianti di abbattimento, in particolare in caso di emissioni di COV per installazioni soggette all'art 275 del D.Lgs. 152/06. In tali situazioni, è in genere richiesto che gli autocontrolli siano effettuati a monte ed a valle del sistema di abbattimento, possibilmente in maniera contestuale, al fine di rilevare l'efficienza di abbattimento del dispositivo.

Le metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera devono essere individuate nel rispetto delle priorità indicate dal c. 17 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06. Per le metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera, si può fare riferimento alle indicazioni fornite da ISPRA ai gestori delle AIA statali, scaricabili dal sito <http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>.

Per gli impianti esistenti, in fase di riesame o nuova istanza per modifica, l'Azienda deve relazionare sulla campionabilità dei punti di emissione in riferimento alle norme UNI e sull'accesso in sicurezza. A tale scopo si richiamano in **Allegato 1** alcune indicazioni su campionabilità ed accesso in sicurezza dei punti di emissione. Si rimanda, a tal proposito, al documento redatto da ARPAT e scaricabile al seguente indirizzo:

<http://www.arpad.toscana.it/documentazione/report/requisiti-tecnici-delle-postazioni-in-altezza-per-il-prelievo-e-la-misura-delle-emissioni-in-atmosfera>.

Qualora durante un autocontrollo il Gestore rilevi il superamento dei VLE autorizzati, ne deve dare comunicazione entro le successive 24 hr (vedi art. 271 c. 20 D.Lgs. 152/06) all'Autorità competente per il controllo, che si ricorda è il competente Dipartimento della Regione Abruzzo. Analogamente, qualora si verifichi un guasto che non permette il rispetto dei VLE, il Gestore deve darne comunicazione all'autorità competente entro 8 hr, ai sensi dell'art. 271 c. 14 del D.Lgs. 152/06.

E' opportuno che le suddette comunicazioni siano inviate anche al Distretto Arta competente per territorio.

Si ricorda che la DGR 517/07 impone l'obbligo per i gestori di impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera di predisporre ed aggiornare il registro degli autocontrolli ed il registro delle manutenzioni, secondo il format indicato, vidimati dalla Provincia territorialmente competente.

APPROFONDIMENTO: IL MINIMO TECNICO

Il “minimo tecnico” è definito dall’art. 268 del D.Lgs. 152/06 come “*carico minimo di processo compatibile con l’esercizio dell’attività cui l’impianto è destinato*”.

L’art. 271 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “*i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi*”.

Controlli ed autocontrolli devono essere effettuati in condizioni di esercizio rappresentative del normale funzionamento, ed esclusivamente quanto l’impianto funziona al di sopra del minimo tecnico.

Se gli autocontrolli sono, infatti, eseguiti con carichi di processo estremamente bassi, non rappresentativi delle condizioni a regime, essi non sono utilizzabili ai fini della verifica del rispetto delle concentrazioni limite.

Il valore del parametro o dei parametri che individuano il normale funzionamento dell’impianto deve essere indicato per tutti gli impianti associati a un punto di emissione. In genere, la portata espulsa è indicativa delle condizioni di carico, ma in alcuni casi occorre fare riferimento alla velocità della linea ovvero al numero di pezzi lavorati. La corretta indicazione del parametro o dei parametri che definiscono il normale funzionamento è di fondamentale importanza al fine di interpretare il dato di autocontrollo o controllo al camino.

E’ di tutta evidenza anche la rilevanza che assume l’individuazione del minimo tecnico per gli impianti termici e in particolare per quelli dotati di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni.

Per gli impianti di combustione è stata emanata la “*Decisione di esecuzione della Commissione del 7 maggio 2012 relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio relativa alle emissioni industriali*”, scaricabile all’indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012D0249>, che fornisce indicazioni per la determinazione del minimo tecnico.

Il Gestore, sulla base della conoscenza del proprio ciclo produttivo, è tenuto ad individuare i parametri e le condizioni che individuano il minimo tecnico, motivando e documentando la scelta effettuata; su tali indicazioni, Arta esprimerà le proprie valutazioni tecniche.

PLANIMETRIA DEI PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

La planimetria delle emissioni in atmosfera deve contenere l’indicazione dell’ubicazione e della denominazione di tutti i punti di emissione in atmosfera, sia quelli relativi alle attività in deroga, sia quelli delle attività soggette ad autorizzazione, comprese le emissioni diffuse.

Occorre inserire una legenda nella quale riportare la denominazione del punto di emissione, la provenienza e la differenziazione fra le differenti tipologie di emissione. Si raccomanda al gestore di porre attenzione alla corrispondenza della numerazione fra Quadro Riassuntivo delle Emissioni e planimetria. La legenda deve essere chiara e completa di tutti le emissioni.

INSTALLAZIONI CON SME

Sul camino attraverso cui sono convogliate le emissioni di alcuni tipi di impianti, è richiesta l’installazione di un Sistema di Misura in Continuo delle Emissioni (p.e. inceneritori e coinceneritori ai sensi del Titolo III bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, grandi impianti di combustione ai sensi dell’All. II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06).

Nella documentazione per le istanze di AIA, è necessario che il Gestore descriva il Sistema di Monitoraggio che ha installato o che intende installare, e quali sono i parametri sottoposti a

monitoraggio in continuo (compresi parametri chimici come ossigeno, tenore di umidità e parametri fisici come la portata, la temperatura, ecc.).

Per i parametri monitorati in continuo, i valori limite sono fissati come valori medi misurati su una specifica base temporale, generalmente stabilita dalla norma o dal BREF, oppure fissata dall'atto autorizzativo.

L'AIA indica anche il massimo valore dell'intervallo di confidenza, in termini di percentuale della concentrazione limite; per la maggior parte degli impianti, la norma individua già il massimo valore dell'intervallo di confidenza, sebbene resti facoltà dell'Autorità Competente indicare nell'Autorizzazioni un valore più conservativo.

Le autorizzazioni rilasciate in Abruzzo su impianti dotati di SME stabiliscono che le aziende devono gestire il proprio Sistema di Monitoraggio conformemente alla linea guida ISPRA "Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)", scaricabile dal seguente indirizzo: <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-del-sistema-agenziale>.

In genere, le AIA contengono la prescrizione al Gestore di porre in condivisione, in tempo reale, i dati misurati dagli SME con il Distretto Arta competente.

L'AIA prescrive, in genere, di effettuare le verifiche secondo la norma UNI EN 14181, confrontando l'intervallo di confidenza sperimentale, calcolato come indicato dalla norma, con il massimo valore dell'intervallo di confidenza stabilito dalla norma o dall'autorizzazione.

E' opportuno, in fase di istanza, che l'Azienda predisponga ed invii il Manuale di Gestione del Sistema, i cui contenuti vengono puntualmente verificati dai tecnici Arta e devono essere coerenti con le indicazioni della citata Linea guida ISPRA. Nello specifico, occorre che il gestore concordi con Arta i criteri di invalidazione dei dati, che devono essere legati esclusivamente a malfunzionamenti del sistema di monitoraggio delle emissioni, nonché le modalità di gestione ed utilizzo dei dati acquisiti al di fuori del "normale funzionamento", che, seppur validi, non sono confrontabili con i limite.

L'Autorizzazione e, di conseguenza, anche il Manuale di Gestione SME, contemplano infine le modalità di gestione delle situazioni di malfunzionamento prolungato (sopra 48 hr) del Sistema di monitoraggio in continuo. ISPRA ha definito per i gestori delle AIA statali una modalità di gestione di tali situazione che è in genere utilizzata anche per le Autorizzazioni integrate ambientali in Abruzzo, nel documento denominato "modalità di attuazione PMC – II emanazione", che è possibile scaricare dal sito ISPRA all'indirizzo

<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>.

FOCUS SUI CONTROLLI

Alcuni degli aspetti oggetto di verifica durante il controllo:

Il controllo degli SME si sostanzia nelle seguenti fasi:

- Studio attento del Manuale di Gestione dello SME e delle modalità di gestione dei dati misurati;
- Approfondita analisi delle modalità e frequenza delle verifiche effettuate, nel rispetto delle indicazioni della norma UNI 14181 e/o dell'all. VI alla parte V del D.Lgs. 152/06
- Verifica di assolvimento agli obblighi di comunicazioni in caso di malfunzionamenti;
- Verifiche in campo sul corretto posizionamento e funzionamento degli analizzatori;
- Verifiche di adempimento alle prescrizioni dell'autorizzazione.

Quali sono le principali criticità riscontrate

In fase di controllo si è frequentemente verificato che il sistema di gestione dei dati misurati dallo SME non era programmato in modo da effettuare la necessaria distinzione fra "dati acquisiti al di sotto del minimo tecnico", le cui medie, pertanto, sono valide ma non confrontabili con il limite, e "dati non validi" per malfunzionamento del sistema di misura, che vengono esclusi dal calcolo delle medie. La "validità" del dato è legata solo al corretto funzionamento degli analizzatori.

Un aspetto fondamentale e spesso controverso è la corretta individuazione del parametro che definisce il minimo tecnico che deve essere affrontata in sede istruttoria e nel rispetto della "Decisione di esecuzione della Commissione del 7 maggio 2012 relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/ue del

parlamento europeo e del consiglio relativa alle emissioni industriali", scaricabile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012D0249>.

Poiché si è talvolta riscontrata la mancata o tardiva comunicazione dei superamenti, si raccomanda al gestore di porre attenzione a questo aspetto e di rispettare le tempistiche di comunicazione previste ex lege ovvero quelle fissate in autorizzazione.

ISTANZE DI MODIFICA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Se la modifica comporta l'inserimento di nuovi punti di emissione, l'azienda dovrà descrivere dettagliatamente il nuovo impianto e proporrà un Quadro Riassuntivo delle Emissioni, seguendo le indicazioni del paragrafo sul processo produttivo.

Per valutare la sostanzialità della modifica, il Gestore deve confrontarsi con i criteri di cui alla DGR 917/11.

Il QRE proposto sarà poi verificato dal gestore in fase di marcia controllata, che è effettuata come di seguito descritto:

- 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, l'azienda dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune, al Distretto Arta, al Dipartimento Provinciale della ASL;
- Durante la marcia controllata, eseguita in un periodo continuativo di 15 gg, l'azienda dovrà effettuare almeno due autocontrolli, preferibilmente non consecutivi: uno il primo giorno e uno un giorno intermedio, nelle condizioni più gravose di esercizio;
- Entro 45 gg dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, l'impresa dovrà comunicare all'Autorità Competente, al Comune, all'Arta ed all'ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata;
- La messa a regime degli impianti non può durare più di 90 gg.

Qualora dagli esiti della marcia controllata si desuma la necessità di aggiornare il QRE proposto ed autorizzato, il Gestore ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Competente ed al Distretto Arta competente per territorio, chiedendo contestualmente la modifica dell'Autorizzazione..

E' di tutta evidenza che i nuovi punti di emissione devono essere realizzati nel rispetto delle norme UNI per il campionamento e devono essere accessibili in sicurezza.

FOCUS SUI CONTROLLI

Alcuni degli aspetti oggetto di verifica durante il controllo:

- Verifica adempimento alle prescrizioni
- Verifica attuazione PMC per la sezione emissioni in atmosfera
- Verifica corrispondenza dell'assetto impiantistico con la documentazione tecnica agli atti e con l'Autorizzazione
- Controllo tecnico:
 - Verifica della rispondenza con la planimetria autorizzata
 - Verifica accesso in sicurezza e a norme per il campionamento
 - Adeguatezza della captazione
- Controllo gestionale
 - Corretta manutenzione del sistema di abbattimento
 - Corretto funzionamento dei dispositivi di misura
 - Verifiche su Taratura degli strumenti di monitoraggio in continuo
- Controllo analitico
 - Come da piano dei controlli contenuto in autorizzazione.
- Controllo documentale
 - Registri vidimati dall'Amministrazione Provinciale (ai sensi della DGR 517/07)
 - Registro delle manutenzioni (a campione)
 - Registro degli autocontrolli(a campione)

Quali sono le principali criticità riscontrate

Fra le criticità più spesso rilevate, si evidenziano l'incompletezza delle planimetrie e l'esecuzione delle manutenzioni secondo frequenze non rispondenti ai manuali.

Molto di frequente si riscontrano inadeguatezze nei punti di campionamento sia per quanto riguarda la campionabilità secondo norma, sia per quanto riguarda l'accesso in sicurezza.

Talvolta, si è riscontrato che le manutenzioni dei sistemi di abbattimento, pur regolarmente effettuate, non sono state registrate nell'apposito registro vidimato dalla Provincia.

RIFIUTI

L'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le autorizzazioni a gestire rifiuti in procedura ordinaria o semplificata (art. 208 e art. 216 del D.Lgs. 152/06).

Per le attività produttive i cui rifiuti vengono solo raggruppati prima della raccolta in regime di deposito temporaneo, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 183 c. 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06, attività che pertanto non effettuano gestione dei rifiuti soggetta ad autorizzazione, l'AIA contiene indicazioni inerenti le aree di deposito temporaneo.

Per gli impianti che sono o chiedono di essere autorizzati a gestire rifiuti, le istanze contengono, in analogia con le altre attività produttive, la descrizione dettagliata dei processi di trattamento a cui i rifiuti sono sottoposti (recupero e/o smaltimento) e/o delle aree adibite a stoccaggio (messa in riserva e/o deposito preliminare) confrontandosi, come per le altre attività, con il BREF di settore. Per ogni fase di trattamento, occorre compilare uno schema a blocchi come indicato nel paragrafo sul processo produttivo.

E' di tutta evidenza che anche in un'attività autorizzata alla gestione di rifiuti possono prodursi rifiuti raggruppati in deposito temporaneo.

Per gli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi, l'Azienda è tenuta a descrivere in dettaglio se intende effettuare operazioni di miscelazione dei rifiuti fra loro prima del trattamento; in tal caso, dovrà indicare le prove di compatibilità che intende effettuare (i cui esiti devono essere registrati su apposito registro) e le verifiche intermedie e finali di efficacia del trattamento. Il richiedente deve esplicitare se intende effettuare la miscelazione fra rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo, in deroga al c. 1 dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Nell'AIA è di norma prescritto all'Azienda di identificare in modo chiaro le aree di deposito temporaneo e di stoccaggio dei rifiuti, apponendo il CER su tutti i colli contenenti rifiuti e installando segnaletica orizzontale atta a delimitare le aree di deposito/stoccaggio.

Nel caso di aree di stoccaggio rifiuti contigue destinate a utilizzi diversi (per esempio, per rifiuti conto proprio o conto terzi, per rifiuti in deposito temporaneo, messa in riserva o deposito preliminare) l'Azienda dovrà utilizzare opportuna segnaletica e idonei dispositivi per la delimitazione delle superfici adibite a ciascuna modalità di stoccaggio o deposito. Si ricorda che le aree di deposito dei rifiuti devono essere nettamente e chiaramente separate dalle aree di stoccaggio di non rifiuti (materie prime, sottoprodotti, prodotti finiti, materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto).

La necessità di una netta separazione fra le aree adibite a deposito temporaneo e quelle adibite a stoccaggio è ancora più evidente nelle situazioni in cui lo stesso CER identifica sia rifiuti prodotti dall'attività, gestiti in deposito temporaneo in attesa di essere avviati all'impianto di trattamento, sia rifiuti provenienti da terzi ai fini del trattamento, stoccati in D15 o R13. Per le aziende che detengono i rifiuti in messa in riserva nel rispetto dei requisiti di cui al DM 5/2/98 o al DM 161/02, in allegato ai citati decreti sono definite le modalità cogenti di gestione degli stoccaggi. Tali regole costituiscono norme di buona tecnica e può essere opportuno prenderle a riferimento anche per gli stoccaggi di rifiuti non ammessi alle procedure semplificate.

In linea generale, le AIA prescrivono che le aree di stoccaggio e deposito dei rifiuti, in particolare se pericolosi, siano coperte, impermeabilizzate tramite idonea pavimentazione industriale, cordolate e dotate di idonee pendenze, tali da far confluire eventuali colaticci verso pozzetti ciechi. I serbatoi di stoccaggio dei rifiuti devono essere posti in bacini di contenimento di capacità idonea a contenere almeno il volume del serbatoio. Nel caso di più serbatoi posti nello stesso bacino, occorre assicurare

che, oltre a contenere il volume del serbatoio di maggiori dimensioni, il bacino deve poter contenere almeno 1/3 della somma dei volumi di tutti i serbatoi.

Nel caso di più serbatoi nello stesso bacino di contenimento, il Gestore deve garantire che i rifiuti contenuti siano fra loro compatibili in caso di sversamento accidentale. Di norma, è preferibile che nello stesso bacino di contenimento non siano contenuti serbatoi adibiti a contenere rifiuti e serbatoi adibiti allo stoccaggio di non rifiuti.

Sui serbatoi adibiti allo stoccaggio di rifiuti devono essere apposte indicazioni chiare che identificano il fatto che il serbatoio contiene rifiuti, nonché il CER del rifiuto contenuto e le eventuali ulteriori indicazioni nel caso il rifiuto sia pericoloso. Qualora l'azienda sia stata autorizzata a stoccare in un serbatoio più CER di rifiuti, anche miscelati fra loro, occorre che, prima della miscelazione, siano effettuate le necessarie prove di miscibilità per verificare la compatibilità dei rifiuti fra loro. I contenuti del registro di miscibilità devono essere stabiliti e condivisi in sede istruttoria. Il registro deve essere tenuto sempre in impianto a disposizione degli organi di controllo. Il Gestore deve garantire la tracciabilità di ogni rifiuto ammesso all'impianto.

Per le aree adibite a stoccaggio, in aggiunta ai quantitativi, occorre indicare le caratteristiche costruttive ed in particolare chiarire se l'area è coperta, impermeabilizzata, cordolata, quali siano le modalità di gestione di eventuali colaticci e delle acque meteoriche di dilavamento.

E' opportuno che rifiuti allo stato liquido, contenuti in cisternette o fusti, siano stoccati in aree coperte, impermeabilizzate e all'interno di bacini di contenimento idonei, tenendo separati i colli di rifiuti incompatibili.

Per le aziende che effettuano operazioni di stoccaggio dei rifiuti (deposito preliminare D15, messa in riserva R13) le autorizzazioni fissano i tempi massimi di stoccaggio.

PROSPETTO STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI

Per le attività autorizzate alla gestione dei rifiuti, il prospetto riassuntivo deve contenere l'elenco dei CER autorizzati e le operazioni, con i quantitativi massimi istantanei di stoccaggio, chiarendo se trattasi di messa in riserva o deposito preliminare, i quantitativi massimi annui di trattamento e stoccaggio per ciascun CER o gruppi di CER e per ciascuna operazione, chiarendo se trattasi di smaltimento o recupero.

PROSPETTO DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

Per i rifiuti raggruppati prima della raccolta nel luogo di produzione, il prospetto riassuntivo deve indicare per ciascuna area adibita a deposito temporaneo il volume massimo istantaneo, i CER o gruppi di CER detenuti per i rifiuti normalmente prodotti dall'attività, la descrizione di ciascuna area (se le aree sono impermeabilizzate, coperte, cordolate, ecc.), avendo cura di dedicare un'area per i rifiuti prodotti occasionalmente, dei quali l'azienda è tenuta a dare esplicita comunicazione nel momento in cui vengono prodotti.

Si ricorda che la ditta è tenuta ad indicare il criterio di cui si avvale (volumetrico o temporale).

PLANIMETRIE DEI RIFIUTI

Nella Planimetria dei rifiuti sono indicate le aree di stoccaggio e di deposito temporaneo dei rifiuti, che devono essere chiaramente distinte fra loro.

Nell'ambito delle aree adibite a stoccaggio di rifiuti, laddove possibile è preferibile che siano differenziate le aree adibite a messa in riserva e le aree di deposito preliminare dei rifiuti.

Occorre che il gestore inserisca una legenda nella quale indicare i CER dei rifiuti contenuti in ciascuna area, riportando la stessa denominazione delle aree utilizzata per il prospetto riassuntivo dei rifiuti.

Per le aree di deposito temporaneo, l'indicazione dei CER detenuti presso le aree di deposito temporaneo è comunque opportuna ma non è vincolante. Come stabilito dalla DGR 917/11, infatti, la produzione di un nuovo rifiuto gestito in regime di deposito temporaneo non costituisce modifica dell'AIA, ma deve comunque essere comunicata.

Può essere opportuno, per le attività autorizzate alla gestione dei rifiuti, predisporre due planimetrie differenti per le aree di deposito temporaneo e per le aree adibite a stoccaggio.

MONITORAGGIO DEI RIFIUTI

Il Piano di Monitoraggio e Controllo contiene l'indicazione delle frequenze di campionamento ed analisi dei rifiuti. Per le installazioni che non effettuano attività di gestione di rifiuti, sono in genere richiesti il campionamento e l'analisi dei rifiuti caratteristici del processo produttivo con cadenza annuale. Qualora il ciclo produttivo sia ripetitivo, utilizzi sempre le stesse materie prime, e il gestore disponga di uno storico di analisi che evidenziano una sostanziale ripetitività anche nelle caratteristiche dei rifiuti prodotti, il gestore potrà proporre di effettuare la caratterizzazione dei rifiuti prodotti anche con minore frequenza.

Per le attività autorizzate alla gestione dei rifiuti, è opportuno che il Gestore sottoponga a monitoraggio con idonea periodicità anche i rifiuti in ingresso, per verificare la conformità all'omologa effettuata per l'ammissibilità del rifiuto all'impianto. Nel Piano di Monitoraggio e Controllo, pertanto, il gestore dovrà indicare le modalità di effettuazione di tale controllo.

E' opportuno che il Gestore elabori e inserisca nel PMC anche un piano di verifica dell'efficacia dei trattamenti effettuati sui rifiuti, attraverso l'effettuazione periodica di opportune analisi.

In caso di utilizzo di serbatoi o vasche interrati per lo stoccaggio di rifiuti, è necessario che l'Azienda ne descriva le caratteristiche costruttive, proponendo, in accordo con la già citata linea guida dell'ARPA Lombardia quali verifiche della tenuta vengono attuate e con quale frequenza. In ogni caso le prove di tenuta devono essere annotate su apposito registro disponibile per gli organi di controllo (vedi http://ita.arpalombardia.it/ITA/console/files/download/32/LG_BN_001Serbatoi_interrati.pdf).

ISTANZE DI MODIFICA RIGUARDANTI I RIFIUTI

Se il proponente richiede di effettuare una modifica per un'attività autorizzata alla gestione dei rifiuti, dovrà descrivere dettagliatamente la modifica, confrontandosi con i criteri di cui alla DGR 917/11 e alla DGR 1192/08 per valutarne la sostanzialità. Si ricorda che ogni variante deve essere preventivamente comunicata, aggiornando eventualmente le planimetrie e le tabelle di riferimento.

Le modifiche che riguardano i rifiuti in deposito temporaneo, che non è un'attività autorizzata di gestione dei rifiuti, in linea generale sono oggetto di una semplice comunicazione, nella quale occorre descrivere la modifica oggetto di richiesta. Resta inteso che, se la modifica riguarda le aree di deposito temporaneo dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di cui ai paragrafi precedenti, il gestore dovrà anche aggiornare corrispondentemente la planimetria, chiedendo all'Autorità Competente di aggiornare tempestivamente l'atto anche in caso di modifica non sostanziale.

FOCUS SUI CONTROLLI

Alcuni degli aspetti oggetto di verifica durante il controllo:

- Verifica adempimento alle prescrizioni e agli obblighi di comunicazione
- Verifica attuazione PMC per i rifiuti
- Verifica rispondenza dell'assetto impiantistico alla documentazione agli atti ed a quanto autorizzato
- Controllo gestionale:
 - Ispezione visiva delle modalità di deposito/stoccaggio rifiuti
 - Presenza di etichettatura e segnaletica
- Controllo documentale

- Verifica a campione delle comunicazioni semestrali, registri, FIR, MUD ecc
- Controllo analitico
 - Come da piano dei controlli contenuto in autorizzazione (campionamento analisi di rifiuti in ingresso in caso di impianti trattamento rifiuti e/o di rifiuti prodotti nel caso di codici a specchio)

Quali sono le principali criticità riscontrate

Carenza di adeguata segnaletica sulle aree dei rifiuti nonché sui colli di rifiuti stessi, mancanza di corrispondenza fra le aree di deposito individuate in autorizzazione e quelle effettivamente utilizzate, soprattutto in caso di deposito temporaneo.

APPROFONDIMENTO: LA DISMISSIONE DEI SERBATOI INTERRATI

Le “Linee Guida Sui Serbatoi Interrati” redatte dall’ARPA Lombardia contengono specifiche indicazioni tecniche sulle procedure da adottare e sui controlli ambientali in caso di dismissione dei serbatoi interrati. Il documento è scaricabile dal sito dell’ARPA Lombardia al seguente indirizzo: http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/imprese/bonifiche/serbatoi_interrati/Pagine/default.aspx.

Un serbatoio inutilizzato deve essere preferibilmente dismesso con rimozione o, in caso di dimostrata impraticabilità alla rimozione ovvero improcedibilità tecnico-economica, deve essere messo in sicurezza permanente al fine di garantire la tutela delle matrici ambientali.

Si ha dismissione, “quando il serbatoio viene definitivamente escluso dal ciclo produttivo o commerciale perdendo in tal modo la sua funzione originaria. La dismissione è contraddistinta dallo svuotamento del serbatoio e dalla interruzione o disconnessione fisica delle linee di erogazione e alimentazione.”

Si distinguono tre tipologie di intervento di dismissione:

1. Con rimozione;
2. Con messa in sicurezza definitiva;
3. Con messa in sicurezza temporanea.

DISMISSIONE CON RIMOZIONE

Per rimozione si intende “l’estrazione del serbatoio interrato, delle condotte di adduzione ed erogazione nonché delle relative strutture di alloggiamento”.

In caso di dismissione con rimozione la procedura prevede, in generale, i seguenti passaggi consequenziali:

- Verifica dell’integrità del serbatoio;
- Rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio;
- Gas-free;
- Rimozione del serbatoio ed annesse strutture e manufatti;
- Campionamenti a fondo scavo e pareti;
- Smaltimento del serbatoio e dei rifiuti prodotti;
- Riempimento dello scavo con materiale certificato e ripristino dello stato dei luoghi;
- Relazione di fine lavori.

COMUNICAZIONI

In caso di dismissione con rimozione, è opportuno che il Gestore comunichi preventivamente al Comune e per conoscenza ad Arta (Distretto territorialmente competente) la necessità/volontà di dismettere un serbatoio. La comunicazione deve essere effettuata preventivamente, al massimo entro i 30 giorni successivi alla data di dismissione e si richiede che contenga:

- Le generalità della proprietà, del rappresentante legale e del Gestore dell’impianto cui afferisce il serbatoio, nonché la data di dismissione effettiva o prevista;
- L’ubicazione del serbatoio (indirizzo completo e coordinate UTM), planimetrie, tipologia (commerciale, industriale, civile), eventuale numero identificativo, tipo di utilizzo, sostanza contenuta e capacità e eventuali presidi esistenti;

- La descrizione delle verifiche d'integrità svolte sul serbatoio tramite idonee prove di tenuta, pregresse e recenti e l'impegno ad eseguirne di nuove nel caso permangano dubbi;
- Una sintetica relazione descrittiva delle modalità che si prevede di adottare o sono state adottate per la bonifica interna e pulizia, comprensiva degli estremi della ditta che ha eseguito o eseguirà i lavori e relativi riferimenti autorizzativi; della quarta copia dei formulari relativi al corretto smaltimento delle morchie, dei fondami, delle soluzioni di lavaggio e altri rifiuti prodotti o l'impegno a fornirli entro 30 giorni dalla data di fine lavori di bonifica interna e pulizia del serbatoio;
- I certificati gas-free relativi a verifiche già eseguite e l'impegno a produrre nuova certificazione gas-free relativa alle 24 ore antecedenti la rimozione;
- L'impegno a rimuovere il serbatoio e le annesse strutture entro 12 mesi dalla data di dismissione;
- Il piano di rimozione o l'impegno a presentarlo al Comune e p.c. all'Arta con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la rimozione;
- Il piano di campionamento (cronoprogramma delle attività) o l'impegno a presentarlo al Comune e p.c. all'Arta con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'inizio delle attività di campionamento.
- Al fine di permettere le attività di vigilanza e controllo di competenza Arta, compreso il prelievo discrezionale di campioni in contraddittorio, la data e l'ora di campionamento dovranno essere preventivamente comunicate e concordate.

Per le procedure e indicazioni relative alle altre tipologie di dismissione si rimanda alle Linee Guida dell'ARPA Lombardia.

In caso di emergenza vi è l'obbligo da parte del Gestore di comunicare nell'immediato (secondo quanto previsto dall'art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) alla Provincia, al Comune e ad Arta, eventuali situazioni di pericolo concreto, di perdita, di sversamento accidentale, di possibile o accertata contaminazione (sia da parte del soggetto responsabile sia del gestore dell'area interessata).

DOCUMENTAZIONE PER LE DISCARICHE

Come stabilito dall'art. 29 bis del D.Lgs. 152/06, c. 3, le BAT per le discariche soggette ad AIA le BAT sono i requisiti tecnici di cui al D.Lgs. 36/03.

Occorre pertanto produrre tutti gli elaborati progettuali previsti dal D.Lgs. 36/03 e cioè il Piano di Gestione Operativa e Post operativa, il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC), le planimetrie riportanti prospetti e sezioni delle vasche, con l'indicazione delle caratteristiche costruttive della barriera idraulica, delle pareti, della copertura provvisoria e finale. La Regione Abruzzo ha approvato, con Deliberazione 18/5/2009 n. 226, le Linee Guida per il monitoraggio delle Discariche dei Rifiuti non pericolosi, alle quali i gestori devono attenersi nella predisposizione dei Piani di Sorveglianza e Controllo. Le linee guida sono scaricabili dal sito web dell'Arta (www.artaabruzzo.it), nella sezione denominata "rifiuti".

FOCUS SUI CONTROLLI

Alcuni degli aspetti oggetto di verifica durante il controllo:

- Verifica delle prescrizioni dell'Autorizzazione
- Stato dei luoghi e corretta gestione operativa della discarica
- Documentazione relativa alla gestione dei rifiuti
- Corretta caratterizzazione dei rifiuti con eventuali prelievi/analisi di campioni
- Risultati dei monitoraggi effettuati con eventuali misure e prelievi/analisi di campioni nelle diverse matrici ambientali

Quali sono le principali criticità riscontrate

- Irregolarità nella gestione dei rifiuti
- Superamento dei limiti di cui alla tab.2 allegato 5 parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nelle acque sotterranee con attivazione delle procedure di cui agli artt. 242 e seguenti

LA DOCUMENTAZIONE PER GLI ALLEVAMENTI INTENSIVI

Nelle premesse della Direttiva IED è evidenziato che *“Lo spandimento di effluenti di allevamento contribuisce significativamente alle emissioni di inquinanti nell’atmosfera e nell’acqua e che l’allevamento intensivo di pollame e di bovini contribuisce in modo significativo alle emissioni di inquinanti nell’atmosfera e nell’acqua.”* Il Gruppo di Lavoro AIA dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, nello svolgimento delle istruttorie tecniche per il rilascio/riesame e modifica delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) degli Allevamenti di cui allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii, ha invece riscontrato spesso l’errata convinzione che l’allevamento non rappresenti una tipologia di attività particolarmente impattante dal punto di vista ambientale.

Fatto salvo quanto già riportato nella presente Linea Guida, che s’intende applicabile anche agli allevamenti, si ritiene opportuno che il gestore specifichi in maniera dettagliata alcuni aspetti di seguito riportati.

- ⇒ Relativamente all’espressione della *“potenzialità massima di allevamento”* il Gestore deve specificare in modo preciso il numero massimo di capi (pollame, maiali/scrofe) allevabili per singolo ciclo produttivo, cioè il cosiddetto posti/ciclo.
- ⇒ Per quanto attiene le *“emissioni in atmosfera”*, si evidenzia che il flusso di massa in emissione totale annuo proveniente dall’allevamento (costituito prevalentemente da ammoniaca e polveri) è strettamente legato al numero di posti pollame/maiali/anno, come riportato nel BREF di settore pubblicato sul sito <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu> ed attualmente in revisione. I fattori di emissione da utilizzare dipendono da fattori quali dimensioni dell’insediamento, fase del ciclo di allevamento, alimentazione, tipo di edificio, condizionamento e di ventilazione, tipo di pavimentazione e di modalità di rimozione degli effluenti. Il Gestore adotterà i fattori di emissione adatti alle caratteristiche del proprio allevamento.
- ⇒ Relativamente alla presenza di gruppi elettrogeni si segnala che gli stessi dovranno essere necessariamente inseriti nel QRE ed individuati nella planimetria delle emissioni e, a seconda della potenzialità dei motori, il gestore dovrà verificare se sono soggetti o meno ad autorizzazione (art. 272 D.Lgs. 152/06).
- ⇒ In merito alle gestione delle *“acque meteoriche”* si ritiene che gli allevamenti, pur non rientrando tra le attività elencate all’art. 17 della LR 31/10, che devono obbligatoriamente realizzare la rete di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia, debbano comunque presentare una proposta di gestione delle acque meteoriche, indicando nella *“planimetria rete idrica”* le linee di scorrimento delle superfici scolanti, le pendenze e, se presenti, le aree a maggior rischio di dilavamento di sostanze pericolose (es. aree di transito dei mezzi, aree che potrebbero essere interessate da sversamento di sostanza quali ipoclorito, gasolio ecc.), dettagliando tutti gli accorgimenti e le precauzioni adottate per evitare il verificarsi di sversamenti accidentali e, nel caso, per contenerli. A tal proposito si ricorda che tali aree dovranno essere opportunamente impermeabilizzate.
- ⇒ È importante che il Gestore indichi in modo chiaro le modalità di gestione delle acque di lavaggio e pulizia dei capannoni e delle aree dedicate alla disinfezione degli automezzi in entrata/uscita nell’allevamento.
- ⇒ In merito alla *“gestione degli effluenti,”* in particolare allo stoccaggio dei reflui in laguna (in particolare nel caso di allevamenti di suini) è necessario che il Gestore descriva in modo dettagliato le caratteristiche tecniche/costruttive delle vasche di accumulo liquami e i tempi di stoccaggio degli effluenti prima dello spandimento agronomico. Occorre inoltre descrivere le operazioni di manutenzione e verifica della tenuta della laguna, che saranno sempre annotate su apposito registro. Nel caso in cui l’Azienda effettui lo spandimento agronomico degli effluenti zootecnici, si ricorda che esso dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto nel DM 7/04/2006, nella DGR n. 1475 del 18/12/2006 e nella DGR 500/09. Le aziende AIA dovranno sempre presentare il Piano di Utilizzazione Agronomica degli Effluenti (PUA).

- ⇒ Nel caso di produzione e gestione della pollina da parte di allevamenti avicoli, è necessario che il Gestore descriva, oltre ai volumi di pollina prodotta, anche le modalità di gestione della stessa, le caratteristiche tecnico/costruttive della platea di stoccaggio (concimaia), la presenza di copertura, pavimentazione e impermeabilizzazione, oltre ai tempi di permanenza, di maturazione e disidratazione della pollina stessa all'interno della concimaia. Inoltre il Gestore dovrà dichiarare la destinazione finale di utilizzo della pollina prodotta (spandimento, cessione a terzi, ecc).

IL PIANO DI MONITORAGGIO DEGLI ALLEVAMENTI

Nelle AIA rilasciate in Abruzzo per gli allevamenti intensivi è stato adottato il medesimo approccio utilizzato per tutte le altre attività produttive, autorizzando Quadri riassuntivi delle Emissioni, corrispondenti alle ventole di aerazione forzata, con l'indicazione di Valori Limite di Emissione per i parametri polveri ed ammoniaca, intesi come concentrazioni di picco. Il Piano di Monitoraggio e Controllo degli allevamenti richiede di monitorare annualmente tali emissioni, utilizzando appositi adattatori per la misura ed il campionamento. E' richiesto che la sezione di campionamento sia resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Tali sistemi devono essere messi a disposizione dell'organo di controllo in occasione delle ispezioni. In genere, è richiesta l'effettuazione di due controlli per capannone su due diverse ventole con frequenza annuale, alternativamente d'estate e d'inverno, effettuandola a fine ciclo poiché essa rappresenta la condizione più gravosa di esercizio.

La considerazione che il monitoraggio ambientale degli allevamenti zootecnici si basa essenzialmente sul controllo della filiera di gestione degli effluenti dalla produzione al campo ha portato ad un altro tipo di approccio in fase di rinnovo delle AIA.

Infatti, il calcolo delle emissioni che si generano dagli insediamenti zootecnici sarà effettuato valutando tutta la filiera, calcolando le emissioni generate dalle frazioni di effluenti suinicoli e avicoli prodotte (letami, liquami, frazioni separate e/o chiarificate, lettiere...), come stabilito nel BREF di settore, nelle diverse fasi di allevamento (ricoveri, stoccaggi, trattamenti e applicazione al suolo) tenendo in considerazione l'effetto che l'emissione di ogni fase ha su quella successiva.

Nello specifico, il calcolo dei valori di tali emissioni sarà effettuato utilizzando quindi:

- il numero dei capi allevati in ogni azienda zootecnica;
- i fattori di emissione espressi in kg di NH₄ o di polveri/capo/anno.

Questi fattori indicati nel BREF europeo, dipendono:

- Dalla tipologia di animale allevato e variano anche in funzione della fase di accrescimento,
- Dalle modalità di stabulazione degli animali;
- Dalle modalità di stoccaggio dei reflui zootecnici;
- Dalle tecniche impiegate per lo spandimento dei reflui zootecnici.

Il controllo delle emissioni degli allevamenti sarà conseguito attraverso l'applicazione delle BAT in ognuna delle suddette fasi.

ISTANZE DI MODIFICA PER GLI ALLEVAMENTI INTENSIVI

Nel caso di modifiche, si ricorda al Gestore che, come stabilito dalla DGR 917/11, è considerata comunque modifica sostanziale:

- ⇒ Qualsiasi incremento superiore del 50% rispetto alla potenzialità autorizzata;
- ⇒ Un incremento superiore al valore soglia della categoria cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.

Si evidenzia inoltre che affinché una modifica sia considerata non sostanziale, l'incremento del flusso di massa annuo autorizzato in emissione deve essere inferiore al 30%, mentre per l'ammoniaca occorre che l'incremento del flusso di massa sia inferiore al 10%.

Infine, per quanto riguarda lo “*stato del sito e la relazione di riferimento*”, si ritiene che anche per gli allevamenti trovino applicazione le indicazioni riportate nel corrispondente paragrafo della presente linea guida.

SOTTOPRODOTTI

E' un sottoprodotto qualsiasi sostanza o oggetto che soddisfa a tutte le condizioni indicate dall'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06. E' importante chiarire che un sottoprodotto non deriva da un processo di recupero di un rifiuto, ma si origina da un processo produttivo di cui costituisce parte integrante, sebbene tale processo produttivo non abbia come scopo primario la produzione di tale sostanza o oggetto.

Poiché non è sempre chiaro discriminare se una sostanza o un oggetto siano un sottoprodotto o un rifiuto, può essere utile fare riferimento al Documento Com(2007) 59 del 21.2.2007, denominato “Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti”, scaricabile dal sito <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

In linea generale, è di fondamentale importanza che l'utilizzo del sottoprodotto sia certo e non eventuale: non può essere infatti considerato sottoprodotto un materiale che lo stesso produttore ritiene di poter anche eventualmente gestire come rifiuto.

Un aspetto che è talvolta difficilmente valutabile è la condizione “*la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale*”, essendo piuttosto soggettivo e perfino arbitrario stabilire cosa sia una normale pratica industriale e cosa non lo sia. La valutazione di questo aspetto è demandata al caso specifico.

Si invita pertanto il gestore ad argomentare e documentare se ed a quali trattamenti è sottoposto l'aspirante sottoprodotto prima di essere riutilizzato.

Anche l'ultima condizione, la legalità dell'utilizzo, in alcuni casi non è di immediata dimostrazione, in particolare nelle situazioni in cui non sono stati definiti gli auspicati criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, ai sensi del comma 2 dell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06. Il Gestore dovrà pertanto adeguatamente argomentare e documentare circa la legalità dell'utilizzo del materiale considerato.

MATERIALI CHE HANNO CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO

Un rifiuto, che è sottoposto ad un'operazione di recupero in modo che arrivi a soddisfare i criteri di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, cessa di essere un rifiuto. In questo caso, è dirimente la verifica che il materiale recuperato soddisfi i requisiti tecnici e gli standard esistenti applicabili ai prodotti. Nelle situazioni in cui non vi siano norme tecniche di riferimento, occorre che il gestore approfondisca, mediante apposita documentazione tecnica, quali saranno le caratteristiche che avrà il materiale recuperato.

STATO DEL SITO E RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Dopo l'aggiornamento del D.Lgs. 152/06 introdotto dal D.Lgs. 46/14 (art. 29 ter lett. m) occorre che:

“se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e

delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, la domanda deve contenere una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti”.

La relazione di riferimento, come stabilito dall'art. 5 lettera v-bis, contiene:

“le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE”.

Il DM 272 del 13/11/2014 individua le modalità con cui le Aziende devono effettuare lo screening per valutare la necessità di presentazione della relazione di riferimento; nel caso in cui, a valle della procedura di verifica, si verifichino le condizioni di cui **all'allegato 1 del succitato decreto**, le aziende dovranno presentare idonea Relazione di Riferimento.

Fatto salvo, pertanto, l'obbligo di redazione della relazione di riferimento, negli altri casi le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate in Abruzzo, ai fini della valutazione nonché del monitoraggio della potenziale contaminazione e/o stato di contaminazione delle matrici suolo e acque sotterranee, richiedono i seguenti approfondimenti geo-idrogeologici sito specifico.

A riguardo per una corretta valutazione geo - idrogeologica è necessario che l'Azienda fornisca una adeguata relazione idrogeologica nella quale siano chiaramente riportati i seguenti dati/ informazioni:

- Inquadramento del contesto geologico dell'area e del sito specifico;
- Ubicazione dell'impianto su cartografia geologica, topografica, che comprenda un'area più ampia del rispetto al sito dell'installazione, con relativa ubicazione dell'impianto e la localizzazione di eventuali indagini ambientali effettuate, distinte per tipologia (piezometri, scavi..);
- se disponibile, ricostruzione dell'ambiente idrogeologico basato su dati esistenti (bibliografia, indagini precedenti) su cui tarare le nuove indagini;
- Dettagliata descrizione delle indagini ambientali (sondaggi, piezometri, numero campioni..) eventualmente effettuate o che si intende effettuare;
- Elencazione, sulla base delle sostanze presenti ed utilizzate dall'installazione, degli analiti da ricercare nei campioni di terreno ed acque sotterranee;
- Descrizione delle procedure di campionamento, conservazione e trasporto dei campioni;
- Evidenza, se presenti, dei corpi idrici limitrofi;

- Descrizione delle possibili interferenze con il Piano di Assetto Idrogeologico e Piano Stralcio Difesa Alluvioni del Bacino Idrografico interessato, su apposita cartografia.

Tutti i dati ottenuti dalla realizzazione delle precedenti indagini saranno raccolti in una relazione finale, in cui saranno esposti i risultati interpretativi corredati da relative tabelle riassuntive delle analisi condotte con evidenza delle eventuali criticità rilevate e delle misure effettuate (monitoraggio falda), allegando cartografie ad idonea scala (1:10:000 – 1:5000) (carte piezometriche, geologiche ecc..) nonché schede stratigrafiche, materiale fotografico e certificati analitici.

In particolare, per una migliore rappresentazione della superficie piezometrica sito specifico della “**falda superficiale**” e per la sua ricostruzione geometrica, è indispensabile l’utilizzo di almeno tre piezometri o punti spia non allineati; l’ubicazione dei suddetti punti spia, eventualmente concordati con i tecnici Arta, sarà scelta in modo tale da coprire l’intera area dell’azienda e comunque intercettare le potenziali aree sorgenti suscettibili di contaminazione (aree stoccaggio rifiuti, aree di movimentazione, serbatoi contenenti materie pericolose ecc); l’ubicazione dei piezometri sarà tale da assicurare la chiara identificazione di un punto di monte idrogeologico e due di valle idrogeologico.

Merita rilevare che per falda superficiale si intende la prima circolazione idrica sotterranea individuata a partire dal p.c., a prescindere dalla profondità a cui risulta ubicata; nel caso di falde profonde e/o falde confinate (protette) con bassi valori di soggiacenza, sarà cura di Arta, sulla base dei risultati idrogeologici eseguiti come sopra descritto, richiederne il monitoraggio o meno.

E’ opportuno inoltre che la superficie piezometrica sia espressa in quote s.l.m. rappresentandola su base topografica e su cartografia dell’impianto; tale ricostruzione sarà corredata da dati quali quota del piezometro (riferita al p. c.), giorno di misura, soggiacenza della falda.

In alcune situazioni particolari, nelle quali possono verificarsi inversioni di direzione dello scorrimento idrico, ai fini di valutare le potenziali differenti direzioni di falda su base stagionale, è richiesto di effettuare più rilievi nel corso dell’anno della soggiacenza della falda e relative ricostruzioni piezometriche.

Inoltre, nei casi di presenza di alti strutturali sotterranei (ossia spartiacque sotterranei), e quindi in presenza di diverse direzioni di flusso pur riconducibili ad una stessa circolazione idrica sotterranea, Arta potrebbe richiedere l’integrazione della rete di monitoraggio mediante la realizzazione di ulteriori punti spia.

Le carte piezometriche riporteranno comunque gli indicatori cinematici di flusso prevalenti e i punti di misura.

Relativamente alle profondità dei pozzi e/o piezometri, è richiesto che siano tali da assicurare, in caso di falda, una colonna di acqua utile al campionamento (almeno 3 – 4 m si zona satura); in caso di presenza di due falde separate, è opportuno che siano adottate tutte le precauzioni al fine di evitare fenomeni di “*cross contamination*”; in tal caso occorrerà approfondire tutti gli aspetti idrogeologici relativi alla potenziale interazione tra le due falde.

A tal riguardo, occorre evidenziare che si dovrà determinare il ruolo idrodinamico dell’acquicludo/acquitardo, mediante determinazione empirica della granulometria, conducibilità idraulica (K cm/sec) e della continuità spaziale del predetto intervallo litologico; in funzione dei risultati, Arta valuterà la possibilità di monitorare anche la falda più profonda.

In caso di assenza di falda, si ritiene che le profondità di perforazione debbano essere tali da giustificare con chiarezza l’assenza di circolazione idrica, come ad esempio perforazioni continue in litologie a bassissima permeabilità ecc.). In altri casi, la perforazione andrà comunque attrezzata a piezometro e successivamente è opportuno che sia effettuato il monitoraggio della soggiacenza per un idoneo periodo temporale.

Si evidenzia che l’idoneità dell’utilizzo dei pozzi, sia ai fini della ricostruzione piezometrica sia per il prelievo dei campioni per l’esecuzione di analisi chimiche, sarà preliminarmente valutata dai tecnici Arta, che terranno conto delle relative caratteristiche costruttive (data di installazione, stratigrafia, profondità..).

CARATTERIZZAZIONE DEL SUOLO INSATURO – VALUTAZIONE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

Fermo restando quanto previsto in caso di obbligo di relazione di riferimento (Allegato 3 del D. M. 272 del 13.11.2014), nelle Autorizzazioni integrate ambientali in Abruzzo è richiesto in genere che il campionamento del terreno sia effettuato in modo da rispondere ai seguenti criteri.

Generalmente, si ritiene opportuno prelevare da ogni sondaggio n. 3 campioni di terreno ognuno dei quali sia rappresentativo del corrispondente orizzonte stratigrafico:

- n. 1 campione prelevato tra 0-1 m, dal piano campagna;
- n. 1 campione prelevato nel metro (1 m) che comprenda la frangia capillare;
- n. 1 campione intermedio tra i precedenti.

Ogni campione sarà suddiviso in un numero idoneo di aliquote (contenitori) in funzione degli analiti da ricercare.

E' opportuno che vengano effettuati anche ulteriori campionamenti a seguito dell'evidenza di livelli/orizzonti con rilevanti criticità.

A riguardo, è raccomandata la formazione del campione immediatamente a seguito dell'estrusione della carota a sua volta realizzata a basse velocità di rotazione. Ad ogni perforazione, sarà associata la relativa scheda stratigrafica.

MONITORAGGIO DEL SUOLO INSATURO

Relativamente alle analisi chimiche da effettuare sui campioni prelevati come sopra descritto, è opportuno che l'Azienda effettui sui campioni di terreno uno screening quanto più completo possibile, concordando con Arta i parametri da analizzare, fra cui saranno senz'altro comprese le sostanze che sono o saranno utilizzate/prodotte nel ciclo produttivo e tutte le sostanze che erano utilizzate da attività precedentemente svolte nel medesimo sito. Tale monitoraggio deve essere ripetuto con cadenza almeno decennale. Qualora dallo screening si evidenziasse il superamento delle CSC di cui all'allegato 5 tab. 1 parte IV D. Lgs. 152/06, si applicheranno le procedure e gli adempimenti di cui al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06.

CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE – VALUTAZIONE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

Per ogni piezometro o altro idoneo punto di monitoraggio, sarà prelevato, previo spurgo degli stessi e salvo casi particolari, in modalità dinamica, un campione (n. 1) rappresentativo dell'acqua sotterranea; ogni campione sarà suddiviso in un numero idoneo di aliquote (contenitori) per la ricerca degli analiti.

MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Di norma, in assenza di criticità, il monitoraggio delle acque sotterranee è effettuato con cadenza annuale in almeno un piezometro a monte ed uno a valle (per gli impianti autorizzati alla gestione di rifiuti, in genere si richiede uno a monte e due a valle).

Nel corso del primo campionamento delle acque sotterranee sarà necessario effettuare uno screening quanto più completo possibile dei parametri di cui alla tab. 2 all. 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/06, concordando con i tecnici Arta eventuali esclusioni. Successivamente al primo screening, sarà proposto dal Gestore alla valutazione di Arta un set di parametri connessi con le sostanze e miscele presenti

nell'installazione a cui si aggiungeranno i parametri le cui concentrazioni, nel primo screening, sono risultate prossime o hanno superato i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla tab. 2 all. 5 alla parte IV D.Lgs. 152/06.

Nelle situazioni di falda particolarmente vulnerabile e di utilizzo di sostanze pericolose, può essere richiesto di effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee con maggiore frequenza.

Per le discariche, le frequenze di monitoraggio delle acque sotterranee sono stabilite dalla linea guida Artà citata nel corrispondente paragrafo.

ISTANZE DI MODIFICA E INDAGINI SUL SITO

Se le modifiche comportano la presenza nello stabilimento di nuove sostanze, occorre verificare la necessità di inserirle nel Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee.

Qualora la modifica comporti l'utilizzo di nuove aree, occorre valutare inoltre la necessità di ampliare la rete di monitoraggio delle acque sotterranee.

FOCUS SUI CONTROLLI

Nel corso dei controlli e/o ispezioni si eseguono, fra le altre, anche le seguenti attività di verifica, campionamento e misura:

- Verifica della corretta corrispondenza dell'ubicazione, denominazione e numero delle indagini riportate sulle cartografie;
- Verifica della presenza di centri di pericolo per suolo/acque sotterranee non indicati in fase istruttoria (serbatoi interrati, aree di deposito non impermeabilizzate, ecc)
- Verifica della idonea segnalazione/denominazione dei punti di monitoraggio; nel caso di piezometri realizzati all'altezza del p. c. la denominazione deve essere riportata in maniera indelebile sul tappo oppure, in presenza di punti monitoraggio realizzati in aree esterne, gli stessi dovranno essere segnalati tramite paline su cui andrà riportata la corretta denominazione;
- Verifica dell'idoneità del sigillo del piezometro per evitare infiltrazioni di acque esterne;
- Verifica profondità piezometri a seguito di potenziale interrimento (nel caso di piezometri poco recenti);
- Valutazione della idoneità del materiale utilizzato per la realizzazione dei piezometri (tubi in PVC con luci omologate);
- Controllo sui valori di soggiacenza mediante rilievo della stessa;
- Campionamento acque sotterranee e/o suolo.

APPROFONDIMENTO: IL RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

Nell'ambito dei progetti sottoposti alle procedure di VIA o di AIA è possibile che sia prevista la movimentazione di terre e rocce da scavo.

Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce che le terre e rocce da scavo possono essere:

- a) gestite come *rifiuti* ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/06;
- b) considerate *sottoprodotti* ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06;
- c) *escluse dall'ambito di applicazione della Parte IV* del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera c).

Per le terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) esistono due procedure distinte a seconda dei quantitativi prodotti.

QUANTITATIVI INFERIORI AI 6000 m³

Sulla base del contenuto della nota n. 13338/TRI del 14/5/2014 del MATTM e della sentenza del TAR del Lazio del 10/6/2014, n. 6187, il riferimento normativo è costituito dall'art. 41-bis del D.L. 69/2013, convertito con modifiche nella legge n. 98/13.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 41 bis del D.L. 69/2013, è necessario dimostrare:

- a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Il rispetto delle condizioni sopra riportate è attestato dal proponente o dal produttore tramite *dichiarazione resa all'Arta Abruzzo ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00*, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo.

L'Arta Abruzzo ha predisposto lo schema di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 47 e art. 38), pubblicato sul sito web dell'Agenzia, da inviare al Distretto dell'Arta Abruzzo competente per territorio con riferimento al sito di produzione dei materiali da scavo.

QUANTITATIVI SUPERIORI AI 6000 m³

La disciplina in vigore è quella prevista dal D.M. 161/2012. La sussistenza dei requisiti dell'art. 4 comma 1 affinché i materiali da scavo siano considerati sottoprodotti è comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo (PU) redatto ai sensi dell'Allegato 5 e presentato dal proponente all'autorità competente per la VIA o per l'AIA, nel caso in cui il progetto non sia stato preventivamente sottoposto a valutazione di impatto ambientale. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale l'espletamento di quanto previsto dal Decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale.

Il Piano di Utilizzo deve definire:

1. L'ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
2. L'ubicazione dei siti di utilizzo e l'individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione (i siti e i processi industriali di impiego possono essere alternativi tra loro);
3. Le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3;
4. Le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in particolare:
 - i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
 - le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale dei materiali da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare e che comunque espliciti quanto indicato agli allegati 2 e 4 del Regolamento;
 - l'indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e dei relativi criteri generali da eseguirsi secondo quanto indicato nell'allegato 8, parte a);

5. L'ubicazione di eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternative tra loro con l'indicazione dei tempi di deposito;
6. L'individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) e l'indicazione delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore, ecc.).

Si segnala che nel Consiglio dei Ministri del 6/11/2015 il Governo ha approvato uno schema di D.P.R. che introduce una disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo e riordina in un testo unico le disposizioni attualmente vigenti.

IMPATTO ACUSTICO

La documentazione per le istanze di AIA contiene un documento di valutazione di impatto acustico, elaborato da tecnico competente in acustica, che deve riportare quanto di seguito evidenziato:

- Indicazione della tipologia di attività, con descrizione del ciclo produttivo o tecnologico, di impianti, attrezzature e macchinari utilizzati, degli orari di funzionamento; specificare se gli impianti ricadono nell'ambito di applicazione del DM 11/12/1996 (impianti a ciclo produttivo continuo)
- Descrizione delle caratteristiche emissive delle sorgenti acustiche fisse e mobili (art. 2 comma 1 lett. c e d della Legge 447/95) presenti nel sito: livello di potenza acustica, direttività, spettro etc.
- Descrizione del sito ove insiste l'attività (planimetria dell'area corredata da informazioni sulle quote, individuazione delle sorgenti acustiche più influenti e dei recettori più vicini);
- Verifica della compatibilità delle emissioni acustiche prodotte dallo stabilimento con i valori limite applicabili, individuando in modo opportuno le postazioni, in genere ai confini dello stabilimento, presso cui effettuare i rilievi fonometrici. Fino all'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), l'azienda dovrà verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dal DPCM 01/03/91 (art. 6 comma 1). Successivamente all'approvazione del PCCA, l'azienda dovrà verificare, oltre al rispetto dei valori limite di immissione, anche il rispetto di quelli di emissione di cui all'art. 2 del DPCM 14/11/97 (si tenga presente, al proposito, anche il contenuto dell'art. 8 comma 1 della LR 23 del 17/07/2007).
- Qualora siano presenti recettori prossimi allo stabilimento (anche se costituiti da altre attività produttive), occorre che la valutazione del rispetto dei valori limite (anche differenziali, se applicabili,) venga effettuata anche in corrispondenza di tali recettori.

MONITORAGGIO DELL'IMPATTO ACUSTICO

Di norma, è richiesto nell'AIA che la ditta ripeta la valutazione di impatto acustico, presso i punti di controllo individuati, con cadenza almeno triennale e, comunque, in occasione di modifiche impiantistiche che impattino sulle emissioni sonore prodotte dallo stabilimento. Per situazioni particolarmente impattanti, può essere richiesto di ripetere la valutazione con maggiore frequenza.

PLANIMETRIA DEI PUNTI DI MISURA DELL'IMPATTO ACUSTICO

Il monitoraggio periodico dell'impatto deve essere eseguito in corrispondenza di alcuni punti di misura, che saranno scelti al confine dello stabilimento, in prossimità delle apparecchiature più rumorose e in corrispondenza di recettori (in particolare civili abitazioni o, se presenti, recettori sensibili quali scuole, asili, case di cura e di riposo).

Tali punti saranno riportati su idonea planimetria dei punti di misura dell'impatto acustico.

ISTANZE DI MODIFICA: IL RUMORE

Per nuovi impianti o in caso di modifiche sostanziali, il Gestore deve effettuare la caratterizzazione acustica dell'area sia *ante* che *post operam*. Tutte le sorgenti dovranno essere ben caratterizzate dal punto di vista acustico. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti, potranno essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Per la stima dei livelli di rumore *post operam* saranno adottate delle metodologie di calcolo previsionale che dovranno essere esplicitate (si veda, al proposito, l'Allegato 3 della DGR 770/P del 14/11/2011). Si raccomanda, laddove applicabile, l'utilizzo delle norme tecniche della serie UNI 11143 nonché delle norme ivi richiamate (p.es. UNI EN 12354-4, UNI ISO 9613-2 etc). In caso di utilizzo di software di modellazione acustica, occorre indicare i riferimenti dello specifico prodotto utilizzato (marca, modello, versione) ed illustrare (motivandole) nel dettaglio tutte le scelte operate in fase di impostazione dei vari parametri di calcolo. I risultati delle simulazioni dovranno essere resi sia in forma grafica che tabellare (con specifico riferimento ai ricettori presi in considerazione).

Per ogni sorgente di rumore (macchina, impianto, operazione, etc.) è opportuno indicare:

- Tipologia;
- Collocazione nel lay-out ed altezza dal suolo;
- Tempo di funzionamento;
- Modalità di installazione e/o ancoraggio della sorgente;
- Eventuale certificazione della potenza acustica (L_{WA}) possibilmente corredata dallo spettro in ottave o terzi di ottava e di informazioni sulla direttività;
- In alternativa al punto precedente: livelli pressione sonora a distanza nota, misurati o stimati (indicare le fonti ed i criteri assunti);

Nel caso in cui nello scenario acustico post operam vengano stimati possibili superamenti dei limiti di rumore imposti dalla normativa vigente, la documentazione di previsione di impatto dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. E' di tutta evidenza che, in quest'ultimo caso, gli interventi di contenimento progettati costituiscono requisito essenziale per la realizzazione delle modifiche o della nuova installazione.

FOCUS SUI CONTROLLI

In fase di controllo, Arta verifica in genere l'ultima valutazione di impatto acustico effettuata dall'azienda, ed in particolare se è stata eseguita nel rispetto delle modalità indicate nel presente paragrafo e secondo le frequenze del Piano di Monitoraggio e Controllo. Arta può eseguire anche misure di controllo presso uno o più punti ai confini dello stabilimento o presso eventuali ricettori posti in prossimità.

IL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

Il Piano di monitoraggio e Controllo costituisce un elemento fondamentale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, specifica la metodologia e la frequenza di misurazione, individua le condizioni per valutare la conformità.

Nei precedenti paragrafi, sono state date indicazioni sulle modalità tecniche con cui i Gestori definiranno frequenza e modalità di monitoraggio delle specifiche emissioni e dei consumi.

Arta si esprimerà in fase istruttoria specificamente sui contenuti del PMC.

I contenuti minimi del PMC sono stati individuati nella Linea Guida ISPRA *Il contenuto minimo del Piano di monitoraggio e controllo*, scaricabile all'indirizzo:

<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/ipcc-prevenzione-e-riduzione-integrata>

IL REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

Come stabilito dall'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/06, l'AIA contiene l'obbligo per il gestore di comunicare all'A.C. e al comune i dati relativi ai controlli delle emissioni, necessari a verificare la conformità alle condizioni dell'AIA.

Gli esiti degli autocontrolli, salvo diverse indicazioni contenute nell'AIA, devono essere mandati con cadenza di annuale secondo le tempistiche stabilite nell'atto autorizzativo.

E' opportuno che il Gestore relazioni ogni anno anche sull'andamento dell'impianto successivamente al rilascio dell'Autorizzazione, individuando specifici indicatori di performance che consentano di monitorare le prestazioni ambientali dell'installazione.

E' opportuno, pertanto, che il Gestore produca una dettagliata relazione nella quale riporti almeno le seguenti informazioni, sotto forma di relazione:

- l'andamento degli indicatori ambientali (in genere, consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- l'esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Si riportano in allegato 5 i **prospetti riassuntivi sull'attuazione del PMC**, che intende svolgere per il Gestore la funzione di check list per la verifica della piena attuazione del PMC. Si ritiene inoltre utile che la tabella compilata venga allegata al report, in modo da consentire ad Arta di effettuare un'analisi mirata del report.

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. LGS. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D.Lgs. 152/06.

2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

FOCUS SUI CONTROLLI

E' onere del Gestore dare completa e compiuta attuazione al Piano di Monitoraggio e Controllo, in modo aderente a quanto autorizzato dall'Autorità Competente. Gli autocontrolli devono essere attuati nei modi (frequenza autocontrolli e metodiche analitiche) e nei tempi previsti dall'AIA. Gli esiti, sotto forma di Report, devono essere inviati al comune, all'Autorità Competente e ai Distretti Arta territorialmente competenti nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'AIA.

Il Gestore deve pertanto porre molta attenzione alla piena attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, in quanto costituisce uno dei principali adempimenti dell'AIA. Occorre inoltre curare la predisposizione del Report, che costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo, al punto che la disamina del Report può determinare l'avvio di un'azione di controllo ordinaria o straordinaria.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

L'AIA contiene le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, per l'arresto definitivo dell'installazione. Pertanto, nelle istanze di AIA l'Azienda deve descrivere:

- Le procedure di avvio ed arresto degli impianti, con particolare attenzione alle emissioni generate in tali fasi;
- Le modalità di gestione di eventuali sversamenti accidentali sui piazzali, in modo da garantire che tali sversamenti e le relative acque meteoriche o di lavaggio non confluiscano nelle matrici ambientali.
- I massimi valori di emissione attesi e la durata in caso di malfunzionamento dei sistemi di abbattimento o di depurazione descrivendo le procedure di rilevamento e di intervento programmate per un corretto e tempestivo intervento. Si riportano in allegato 3 le **“Modalità di comunicazione dei malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e depurazione”**.
- Le modalità di dismissione degli impianti. Fermo restando che, se soggetto all'obbligo, il Gestore è tenuto ad attuare quanto indicato nella relazione di riferimento.

Per gli stabilimenti che non sono soggetti all'obbligo di redigere la relazione di riferimento, il Gestore è comunque tenuto al momento della cessazione definitiva dell'attività ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (lettera e c. 9 quinquies art. 29 sexies D.Lgs. 152/06). Fermo restando quanto sopra, in caso di dismissione definitiva dell'attività il Gestore dell'installazione si atterrà a quanto previsto nell'all. 4 **“Comunicazioni in caso di cessazione dell'attività”**.

- Quali accorgimenti adotta per rilevare tempestivamente eventuali malfunzionamenti del depuratore e, in questi casi, come intercetta lo scarico e come gestisce gli effluenti fino al ripristino del corretto funzionamento dell'impianto. Se è presente una vasca utilizzata per contenere gli effluenti in attesa del ripristino del funzionamento, si dovrà indicarne la capacità, che dovrà essere idonea al contenimento dei volumi di effluenti fino al ripristino del depuratore.

E' opportuno che tutte le procedure redatte e da adottare al fine di gestire le emergenze siano allegare all'istanza di autorizzazione.

I CONTROLLI PROGRAMMATI NELL'AIA

Come si è cercato di puntualizzare nei paragrafi denominati "focus sui controlli", il controllo ordinario sulle installazioni titolari di Autorizzazioni Integrate Ambientali differisce dai controlli sulle autorizzazioni ambientali settoriali (alle emissioni, allo scarico, alla gestione dei rifiuti, ecc), poiché si estende in modo contestuale a tutte le emissioni generate dall'attività e inoltre comprende la verifica che il gestore abbia ottemperato a tutti gli obblighi di monitoraggio e comunicazione stabiliti dall'AIA.

Arta dà comunicazione ufficiale dell'avvio di un'ispezione ordinaria, indicando altresì la data di effettuazione del primo sopralluogo, mentre i successivi non sono più comunicati. Nel corso del primo sopralluogo è inoltre indicato all'azienda il programma di massima dell'ispezione, che può anche subire modifiche legate ad esigenze emerse in fase ispettiva.

Il controllo parte dallo studio del processo produttivo e giunge alla valutazione delle performance ambientali dell'impianto e degli impatti in capo alle diverse matrici ambientali, passando attraverso la verifica puntuale che il gestore abbia ottemperato a tutti gli obblighi di monitoraggio (piano di Monitoraggio e Controllo) e comunicazione stabiliti dall'AIA.

L'ispezione, di norma, si espleta attraverso più sopralluoghi durante i quali i tecnici, oltre ad acquisire informazioni di dettaglio inerenti il ciclo produttivo, hanno il compito di accertare:

- Il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale attraverso verifiche documentali e campionamento e analisi delle matrici ambientali.
- La regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione.
- Che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Ha inoltre la finalità di:

- Verificare il corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti di misura (ove previsti).
- Alimentare il processo del "miglioramento continuo" dei contenuti ambientali delle autorizzazioni.
- Verificare la rispondenza dell'impianto all'autorizzazione e alla documentazione allegata in fase di rilascio della stessa.

L'ispezione termina con la redazione del Rapporto di Ispezione Integrata, inviato all'Autorità Competente, al Comune e allo stesso Gestore.

Tale Report, oltre a descrivere le azioni di controllo svolte ed a segnalare eventuali non conformità, contiene indicazioni rivolte al gestore per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'attività, nonché suggerimenti rivolti all'Autorità Competente regionale finalizzati a rendere più chiaro l'atto autorizzativo, razionalizzare gli adempimenti in capo alla ditta e semplificare le successive azioni di controllo.

Alle attività ispettive ordinarie si aggiungono le eventuali attività straordinarie che possono essere promosse a seguito di esposti ovvero su specifica richiesta della Regione o di un altro ente pubblico o dell'Autorità Giudiziaria; talvolta, Arta effettua ispezioni straordinarie nell'ambito dell'attività istruttoria preliminare alla formulazione di un parere tecnico oppure in esito a comunicazione di superamenti da parte del Gestore o per effettuare gli approfondimenti ritenuti necessari, dopo aver analizzato il report degli autocontrolli.

Le attività di controllo straordinarie sono eseguite in genere attraverso sopralluoghi mirati all'aspetto ambientale specifico ovvero alla sezione impiantistica di interesse e possono consistere, in aggiunta

all'acquisizione di informazioni in situ, anche in attività di campionamento non espressamente previste nel piano dei controlli.

Nel corso dell'ispezione possono essere effettuate, se previste, le seguenti attività di campionamento e misura, sulla base del piano dei controlli autorizzato, fermo restando che è facoltà dell'Arta attuare controlli aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Piano dei controlli:

- ⇒ Il campionamento delle emissioni in atmosfera, individuati in genere fra i più significativi;
- ⇒ Il campionamento degli scarichi industriali e, se opportuno, delle acque meteoriche di dilavamento;
- ⇒ Il campionamento dei rifiuti caratteristici dell'attività,
- ⇒ rilievi sulle emissioni sonore, se l'attività svolta è caratterizzata da elevati livelli sonori,
- ⇒ il campionamento delle acque sotterranee, se sono presenti piezometri o pozzi.

FOCUS SUI CONTROLLI:

LA PROGRAMMAZIONE

Le attività ispettive in sito sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, redatto sulla base dei criteri di cui all'art. 29-decies c. 11 bis del D.Lgs. 152/06.

Gli oneri per lo svolgimento dei controlli sono a carico del gestore. Come indicato nel DM 24/04/08, attualmente in fase di aggiornamento, il Gestore è tenuto a versarli entro il 30 gennaio di ogni anno sulla base delle attività che verranno svolte dall'Arta competente per territorio e riportate nel Piano dei Controlli. Di ciò deve esserne data evidenza all'A.C. ed al Distretto Arta con l'esplicitazione delle modalità di calcolo degli oneri. Si veda, a tal proposito, la DGR 1154/08.

L'art. 29-decies c. 11 ter stabilisce che "il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione".

Tale periodo è determinato sulla base della valutazione, fra l'altro, anche dei seguenti aspetti:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

ABBREVIAZIONI

Tabella 1

AIA	Autorizzazione Integrata Ambientale
COV	Composti Organici Volatili
CTR	Comitato Tecnico Regionale dei VVF, integrato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 105/15
BAT	Best Available Techniques
BREFS	Best Available Techniques Reference Documents
BAT-AEL	Best Available Techniques Associated Emission Levels
PCCA	Piano Comunale di Classificazione Acustica
PMC	Piano di Monitoraggio e Controllo
PSC	Piano di Sorveglianza e Controllo
QRE	Quadro Riassuntivo delle Emissioni In Atmosfera
RDS	Rapporto di Sicurezza
RIR	Rischi di Incidente Rilevante
SME	Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
VLE	Valori Limiti di Emissione
ISPRA	Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
CSC	Concentrazioni soglia di Contaminazione
PAI	Piano di Assetto Idrogeologico
PSDA	Piano Stralcio Difesa Alluvioni

ALLEGATO 1. INDICAZIONI SU CAMPIONABILITÀ ED ACCESSO IN SICUREZZA DEI PUNTI DI EMISSIONE

INDICAZIONI GENERALI INERENTI L'ACCESSIBILITÀ DEI PUNTI DI PRELIEVO

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/2008 e successive modifiche).

L'azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

- quota superiore a 5 m: sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco;
- quota superiore a 15 m: sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI PRELIEVO

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizioni di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni

imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall'ARTA che può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività in deroga ai sensi dell'art. 272 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

Indicazioni generali nel caso in cui non è tecnicamente possibile prevedere il previsto numero di diametri a monte e a valle.

Per i camini esistenti, talvolta non è tecnicamente possibile realizzare la sezione di campionamento alle distanze sopra citate; in tali situazioni sono richieste alla ditta delle verifiche supplementari per valutare l'omogeneità del flusso, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15259:2008

Il camino può considerarsi campionabile a condizione che si effettui il campionamento nel rispetto delle condizioni e modalità indicati nelle citate norme, pur non sussistendo il numero minimo di diametri a monte e a valle del punto di campionamento.

Ad ogni buon conto, gli esiti di tali verifiche e l'equipaggiamento dei camini in generale dovranno essere preventivamente descritti, presentando un'apposita relazione al personale del Distretto ARTA territorialmente competente per i controlli.

ALLEGATO 2. CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI FANGHI

In riferimento alla linea di trattamento fanghi, occorre indicare le emissioni generate da tali trattamenti sul QRE, verificando l'applicabilità dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06.

Le AIA prescrivono in genere di elaborare ed adottare una procedura gestionale volta al contenimento delle emissioni odorigene che possono insorgere in corrispondenza dell'impianto.

Si riportano, a titolo non esaustivo, alcune indicazioni in tal senso, di cui l'Azienda valuterà l'applicazione al caso specifico:

- ⇒ Monitorare le caratteristiche del pH del fango (se prossimo a 10 dovrebbe essere abbastanza stabilizzato e non dovrebbe innescare problemi di putrefazione) e l'età del fango (se superiore a 30 giorni nei casi di ossidazione prolungata il fango dovrebbe essere stabilizzato e non dovrebbe innescare fenomeni di putrefazione). I dati devono essere registrati. In particolari condizioni climatiche (temperature elevate) si ritiene necessario che l'Azienda cosparga di calce idrata in polvere il fango stoccato in modo da minimizzare le possibili emissioni odorigene. L'utilizzo della calce deve essere opportunamente registrato con indicazione delle quantità impiegate;
- ⇒ limitare il più possibile lo spazio fisico dedicato alla movimentazione dei fanghi e i tempi di stoccaggio;
- ⇒ Prevedere (ove non presenti) sistemi di copertura delle zone di stoccaggio dei fanghi anche con teloni mobili e barriere arboree da inserire al fine di limitare la diffusione di emissioni odorigene;
- ⇒ Verificare la possibilità di captare e convogliare gli effluenti gassosi derivanti dall'impianto di disidratazione. La verifica deve essere condotta (secondo le LG della Regione Lombardia) sulla base della stima della portata di odore. Se questa è superiore a 10000 oue/s allora l'ambiente deve essere confinato e gli effluenti convogliati. La portata di odore deve essere calcolata come prodotto tra la capacità dell'impianto di depurazione (mc/a) e la somma dei fattori di emissione medi di ciascuna fase (filtropressatura e stoccaggio: 430000 e 8300 ouE/mc di refluo). I suddetti fattori di emissione sono riportati sulle linee guida citate.

Le evidenze delle attività effettuate secondo le procedure gestionali sopra elencate dovranno essere annotate in un registro a disposizione per la verifica da parte degli enti preposti.

Arta si riserva di indicare ulteriori modalità di gestione delle emissioni in fase di effettuazione del controllo programmato e in caso di emanazione di indirizzi tecnico-normativi nazionali e/o regionali relativi all'aspetto ambientale considerato.

ALLEGATO 3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI MALFUNZIONAMENTI DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO E DEPURAZIONE

Nel caso di malfunzionamento dell'impianto di produzione e/o di abbattimento, ed ancor più nell'ipotesi di interruzione di quest'ultimo, le indicazioni presenti in genere nell'AIA sono le seguenti:

- ⇒ Comunicazione entro otto (8) ore dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale Arta, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio.
- ⇒ Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario al ripristino del normale funzionamento, tempo che dovrà essere definito nell'atto autorizzativo.
- ⇒ In caso di malfunzionamento prolungato è opportuno che, salvo diversamente indicato nell'AIA, la situazione sia opportunamente monitorata mediante analisi in continuo o discontinue con cadenza almeno giornaliera e trasmesse tempestivamente al Distretto Provinciale Arta competente.
- ⇒ I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito Registro dal quale evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli enti, le azioni intraprese.

ALLEGATO 4. COMUNICAZIONI IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, Arta, Provincia.

Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.

Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dismessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato a:

- ⇒ Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
- ⇒ Comune territorialmente competente;
- ⇒ Arta Distretto provinciale competente;
- ⇒ ASL territorialmente competente;
- ⇒ Provincia territorialmente competente;
- ⇒ Autorità Competente per l'AIA.

ALLEGATO 5. PROSPETTI RIASSUNTIVI ADEMPIMENTI PMC

Tabella 1: Adempimenti PMC

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
Matrice	Sigla		SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
EMISSIONI IN ATMOSFERA								
SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)								
RIFIUTI (indicare CER)								
PIEZOMETRI								
EMISSIONI SONORE								
ALTRO								

Tabella 2: Indicatori di prestazione

INDICATORI DI PRESTAZIONE	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'AIA (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descrivere)
CONSUMI SPECIFICI							
FATTORI DI EMISSIONE							
ALTRI (INDICARE)							

Tabella 3: Valutazioni finali

IL PMC È STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Firma del Gestore
